

SERENA BARBUTO

Università degli Studi di Milano

Le amnistie di Dikaia e il giuramento nella riconciliazione post-*stasis**

Abstract

Amnesty in the Greek world has always been unilaterally identified with the well-known Athenian provision of 403/2 BCE. The article aims at providing an analysis of the inscription SEG 57, 576 coming from Dikaia in Chalkidike which, despite containing elements of great interest, has so far received scarce attention from scholars after its publication in 2007. The inscription contains a reconciliation agreement drafted probably in 362/1 after a *stasis* and it consists of six decrees and a civic oath. The Macedonian king Perdikkas III forbids the prosecution of those responsible for any crime committed during civil war through the prescription *μη μνησικακεῖν*. Alongside this measure, the polis also concedes the possibility to judge homicide cases initiated before the outbreak of the *stasis*; the unjudged actions would be declared *ἀπόκλη(ι)τα*, meaning they would be annulled (third decree). One of the most relevant aspects is the fact that, like the other decrees, the civic oath has a binding value and does not merely represent an appendix to the decrees, but rather the starting point for the interpretation of the other provisions. A further element is the fact that the amnesty reported in the third decree does not coincide with that expressed by the formula *μη μνησικακεῖν* contained in the oath and it pertains to a period preceding that of the *stasis*.

Keywords: amnesty, Dikaia, oath, reconciliation, *stasis*

Il termine ‘*amnistia*’ è divenuto, nella storia degli studi, sinonimo esclusivo del celeberrimo provvedimento ateniese del 403 a.C., redatto dal re spartano Pausania II in collaborazione con dieci o quindici arbitri¹. La pluralità

* Desidero ringraziare il Prof. Michele Faraguna per i preziosi consigli che mi ha generosamente elargito, senza i quali il presente contributo non avrebbe visto la luce. È doveroso ringraziare, da parte mia, anche il Prof. Alberto Maffi e i due revisori anonimi per gli utili suggerimenti che mi hanno fornito.

¹ Le principali fonti a riguardo sono Xen. *Hell.* II.4.38; [Arist.] *Ath. Pol.* 39; And. I.90;

di fonti documentarie in merito a tale evento, che segnò profondamente la storia di Atene, spinge nella direzione di un'interpretazione a senso unico dell'istituto dell'amnistia, definibile come la proibizione a perseguire in giudizio i responsabili dei crimini commessi nel periodo della tirannide dei Trenta (404/3 a.C.). Sarebbe opportuno, tuttavia, abbandonare tale concezione atenocentrica in favore di una visione più allargata, volta a interpretare il modello ateniese come l'*exemplum* più illustre – o, quantomeno, meglio documentato – nell'ambito di un fenomeno tutt'altro che univoco che, a partire dalla seconda metà del V secolo, interessò svariate *poleis* del mondo greco. L'attenzione preminente dedicata al caso ateniese nella letteratura critica è senz'altro frutto di una ricostruzione che si è calcificata nel corso dei decenni – ciò in virtù dell'abbondanza delle fonti sul caso ateniese contro un'estrema scarsità di documentazione sugli altri casi – ma che, al tempo dei Greci, non sarebbe apparsa forse corrispondente alla realtà. Di recente, uno sforzo in tal senso è stato compiuto da Martin Dreher in un significativo contributo del 2013, in cui lo studioso prospetta un catalogo di tutti i casi noti di amnistia del mondo greco²: esso costituisce il punto di partenza ideale per una ricerca estensiva sull'amnistia.

In questa sede si propone un'analisi di un caso epigrafico che, nonostante contenga elementi di grande interesse, ha tutto sommato ricevuto scarsa attenzione dagli studiosi dopo la pubblicazione – con l'eccezione di Benjamin Gray³: si tratta di SEG 57, 576, un'iscrizione della città di Dikaia (Δίκαια)⁴ avente come oggetto un accordo di riconciliazione redatto a se-

Isoc. XVIII.20; Lys. fr. 165 Carey. Per la bibliografia, vd. tra gli altri CLOCHÉ 1915; DORJAHN 1946; LOENING 1987; BEARZOT 1997; NATALICCHIO 1997; NIPPEL 1997; SORDI 1997; DÖSSEL 2003; LORAUX 2006; CARAWAN 2013; SCHEIBELREITER 2013; JOYCE 2015; AZOULAY-ISMARD 2020; GRISANZIO 2021.

² Si noti che il lavoro di Dreher deve molto a USTERI 1903.

³ Cfr. GRAY 2013; 2015; 2016.

⁴ Dikaia – da non confondersi con l'omonimo centro tracio – si trova sulla costa occidentale della Penisola Calcidica e corrisponde alla moderna Nea Kallikrateia. La città è menzionata tra Aineia e Potidea nella lista dei θεωροδόκοι delle Asclepiee di Epidauro del 360/59 a.C. (*IG* IV² (1) 94): ciò, insieme ad alcuni recenti ritrovamenti archeologici e monetari nella medesima area, contribuisce a precisarne la localizzazione (cfr. FLENSTED-JENSEN in *IACP*, 827). Il nome della città o l'etnico Δικαιοπολίται compaiono nelle liste dei tributi della Lega delio-attica per sedici volte tra il 454/3, anno in cui la cassa della Lega stessa venne trasferita da Delo ad Atene, e il 429/8 (secondo DRISCOLL 2016, 126 si tratterebbe tuttavia della Dikaia situata in Tracia, nei pressi di Abdera: in questo caso il dato delle liste dei tributi non sarebbe pertinente). Dall'analisi delle stele dei tributi della Lega delio-attica appare probabile che Dikaia avesse seguito

guito di una *stasis*.

1. SEG 57, 576: l'iscrizione e il contesto storico-politico

Il testo oggetto del presente studio è inciso sulla faccia anteriore e sul lato destro di una stele marmorea di medie dimensioni (0,74 x 0,25 x 0,135) ed è costituito da un *dossier* di sette documenti: cinque decreti approvati dall'assemblea, una clausola aggiuntiva e il giuramento, per un totale di 105 linee. *L'editio princeps*, apparsa nel 2007, fu curata da Emmanuel Vou-tiras e Konstantinos Sismanidis.

La datazione dell'iscrizione è desumibile dalla presenza, come testimone del trattato, del re di Macedonia Perdicca III⁵, che regnò dal 365 al 359 a.C. La storia di Dikaia in questo periodo si intreccia alle vicissitudini che riguardarono Atene e la Lega Calcidica, uno stato federale il cui centro principale era Olinto. Dikaia entrò a far parte della Seconda lega navale ateniese poco tempo dopo la sua fondazione⁶, avvenuta nel 377, e dunque,

i Calcidesi di Tracia e i Bottiei nella loro rivolta contro Atene nel 432, per poi tornare sotto la sua egida nel 429. La città fece in seguito parte anche della Seconda lega navale ateniese (*JG II*² 43 = *RO* 22, B, l. 9). L'assenza della città di Dikaia dalla sezione dell'opera dello Ps. Scilace che descrive la Calcidica (*FGrHist* 2046, § 66) e, insieme, dall'elenco dei centri menzionati da Erodoto nel libro VII, ai capitoli che descrivono l'itinerario della flotta di Serse verso Terme, induce a pensare a una localizzazione nell'entroterra (FLENSTED-JENSEN in *IACP*, 827, seguita da DRISCOLL 2016, 127 n. 11) o a una fondazione posteriore (VOUTIRAS 2008, 782). Se quest'ultima ipotesi è corretta, si può ricostruire la fondazione dell'insediamento di Dikaia attribuendola agli anni Settanta del V secolo, forse, come è stato supposto, ad opera di esponenti della fazione medizzante espulsi dalla città di Eretria dopo le guerre persiane: cfr. KNOEPFLER in *BE* 2008, nr. 263. In questo contesto, la "città giusta" – o "città dei giusti" – avrebbe avuto sul piano sociale e politico un manifesto valore programmatico: nella volontà dei suoi fondatori, essa si porrebbe infatti in aperta contrapposizione con la madrepatria, da cui i coloni volevano distinguersi come coloro che si erano comportati correttamente.

⁵ Il regno di Perdicca II è da escludere per ragioni linguistiche e paleografiche (PSOMA 2011, 480: "la forme des lettres, certains traits dialectaux et plusieurs particularités orthographiques feraient plutôt pencher pour la première moitié du IV^e s."), a meno che non si prenda in considerazione l'ipotesi di una reincisione di un'iscrizione più antica: cfr. VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007, 260 s.

⁶ ACCAME 1941, 86 propone in realtà il 377 come datazione per l'ingresso di Dikaia nella Lega. La datazione dell'incisione degli etnici degli alleati è, in realtà, discussa: si può pensare anche all'intervento di più mani in momenti successivi, contestualmente all'entrata progressiva degli alleati nella Seconda lega navale ateniese; cfr., e.g., BARON 2006, che abbassa la datazione al 375.

in qualità di alleata di Atene, si contrapponeva alla Lega Calcidica. Atene, da parte sua, aveva forti interessi in quell'area geografica, dal momento che mirava a riconquistare Anfipoli, mentre la Lega Calcidica concentrava i suoi sforzi verso il mantenimento dell'indipendenza dell'area. L'ateniese Ificrate aveva ottenuto l'appoggio del re macedone Aminta III nel 370 per conquistare la regione della Cruside, dove si trovava anche Dikaia, ma la spedizione che organizzò non ebbe successo a causa della limitatezza delle sue forze. Qualche anno dopo, nel 364/3, l'ateniese Timoteo giunse nella regione con una flotta imponente e, con l'appoggio di Perdicca III, conquistò Potidea e Torone⁷.

I primi editori dell'epigrafe si spingono ancora oltre inquadrando questi eventi nell'ambito del conflitto fra Perdicca e il suo parente nonché nemico personale Pausania⁸: il re macedone avrebbe sostenuto la campagna ateniese al fine di ottenere un supporto militare sufficiente per avere la meglio sul rivale. Pausania aveva cercato di usurpare il trono dopo la morte di Aminta nel 370, ma Ificrate era riuscito a respingerlo e a conservare il titolo di re macedone per i figli di Aminta, Perdicca e Filippo, dopo la sua morte⁹; tuttavia, Pausania non era stato, probabilmente, sconfitto in maniera decisiva, bensì si era attestato tra la Migdonia orientale e la Bottiea, e doveva godere di un largo favore da parte dei Calcidesi di Tracia¹⁰. Come rileva Voutiras, Pausania compare infatti come θεωροδόκος (θεαροδόκος nell'iscrizione¹¹) di Kalindoia nella lista di Epidauro del 360/59¹²: ciò induce lo studioso a pensare che avesse il sostegno della Lega Calcidica. La conquista di Torone e Potidea, unitamente alla volontà di sottrarre all'influenza di Pausania città a lui favorevoli, avrebbe esteso le mire di Perdicca nella regione della Cruside, dov'era situata Dikaia.

In sostanza, secondo Voutiras e Sismanidis, a Dikaia scoppiò una guerra intestina che vide coinvolte due fazioni: una filocalcidica e favorevole a Pausania, capeggiata da Demarco, e una filoateniese e favorevole a Perdicca, rappresentata da Senofonte. A seguito delle vittorie ateniesi del 364/3, probabilmente, gli esuli filoateniesi fecero ritorno nella *polis* e, con la mediazione di alcuni arbitri, si ratificò una proposta di riconciliazione tra le

⁷ Diod. Sic. XV.81.6.1-4. Su questi avvenimenti cfr. HESKEL 1997.

⁸ VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007, 783-785.

⁹ Circa questi eventi cfr. Aeschin. II.26-29.

¹⁰ VOUTIRAS 2008, 785.

¹¹ *IG IV*² (1) 94, fr. a, l. 1.

¹² *IG IV*² (1) 94, fr. b, l. 13.

due parti di cui il re Perdicca era testimone¹³.

Selene Psoma mette tuttavia in dubbio l'alleanza tra Pausania e la Lega Calcidica, sottolineando che Eschine non ne fa menzione, pur avendone tutto l'interesse, e che Perdicca difficilmente avrebbe garantito per un trattato che poneva sullo stesso piano i suoi sostenitori e i suoi detrattori¹⁴. Secondo la studiosa, l'iscrizione sarebbe piuttosto da collocarsi nel quadro del conflitto tra gli Ateniesi, guidati da Timoteo, e la Lega Calcidica, escludendo dunque il coinvolgimento di Pausania. Il re macedone Perdicca III sarebbe stato dapprincipio alleato di Atene, ma, secondo Psoma, il decreto concernente il giuramento e le modalità della sua prestazione, contenuto nella stele, sarebbe stato approvato in un momento successivo alla ritirata di Timoteo e alla scelta di Perdicca di sostenere Anfipoli e la Lega Calcidica in luogo di Atene¹⁵. Il cambio di rotta del re macedone sarebbe da collocarsi cronologicamente tra il 364/3 e il 363/2¹⁶ e, con tutta probabilità, generò instabilità e incertezza a Dikaia sia nell'una che nell'altra fazione: ciò avrebbe condotto allo scoppio della guerra civile. Il decreto di riconciliazione, in questa visione, si daterebbe al 362/1, anno in cui Perdicca, forte della sconfitta ateniese, doveva essere stato maggiormente intenzionato a espandere il proprio controllo nella regione della Cruside, fino a comprendere anche Dikaia¹⁷. Il re macedone, in questo caso, sarebbe inoltre stato anche più disposto a tollerare la concessione di benefici alla fazione a lui avversa nella lotta civile di Dikaia, dato che lui e i suoi seguaci godevano comunque di una posizione di forza a livello internazionale¹⁸. In questa sede, si propende per la datazione proposta da Psoma¹⁹.

Chiarito lo scenario in cui va collocato il *dossier* di documenti sulle modalità della riconciliazione politica a Dikaia, di seguito si riportano il testo dell'iscrizione e la relativa proposta di traduzione:

¹³ VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007, 262-264; VOUTIRAS 2008, 784 s..

¹⁴ PSOMA 2011, 482-484, seguita da SALVO 2012, 94 s.

¹⁵ PSOMA 2011, 486. Su questi eventi cfr. anche BIANCO 2007, 43 s.

¹⁶ PSOMA 2011, 488. Cfr. anche HESKEL 1997, 35; 50.

¹⁷ SALVO 2012, 95 s. Perdicca, in effetti, mirava a riacquisire il dominio sulla costa della Macedonia e riconquistò Metone nel 362/1: vd. anche HESKEL 1997, 52.

¹⁸ GRAY 2013, 378.

¹⁹ Cfr. anche *infra*, § 6.

- A:
- I [vacat Θεός?]. Τύχη Ἀ[γ]αθή· ἔδοξε τῆι ἐκ[κλησίη]· γνώμη]ν
[περ]ὶ τῶν συναλ[λα]γῶμ παρήν[εγκε]ν? Λύ[κιος καὶ] οἱ συν-
αλλακταί· περι τ[ού]των πάντων ψηφί[ζ]ο[ντ]α Λύκιον καὶ
- II ἐπιτελέοντα ἐν τ[ῆ] ἐκκλησίη κύριον εἶ[ν]αι· ἔδοξε τῆι
5 ἐκκλησίη· τοὺς [π]ολίτας πάντας ὁμόσ[α]ι τὸν ὄρκον τὸ[ν]
συγγεγραμμένο[ν] ἐν τρισὶν ἱεροῖς τοῖς [ἀ]γιωτάτοις καὶ
ἐν ἀγορῆι, Δία, Γῆν, [Ἥ]λιομ, Ποσειδῶ, κάπρον] ἱερεύσαντας·
ὄρκωσάτω δὲ Λύκιος καὶ οἱ συναλλακταί· τὸν δὲ ὄρκο-
ν καὶ τὰ πιστώματα πάντα γράψαντας εἰς λίθον
10 θεῖναι εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀθηναίης· [θε]ῖναι δὲ καὶ
εἰς τὴν ἀγορὰν τὸν ὄρκον τὸν αὐτὸν καὶ τὰ πισ-
τώματα γράψαντας εἰς λίθον· ὁμόσαι δὲ πάν-
τας ἐν τρισὶν ἡμέραις· ὅσοι δ' ἀποδ[η]μοῦσιν ἢ ἀσ-
θενοῦσιν, τὸμ μὲν ἀπόδημον ὁμόσαι καὶ ἀγνισθ-
15 ῆναι ἐπειδὰν ἔλθῃ τριῶν ἡμερῶν, τὸν δὲ ἀσθεν-
οῦντα ἐπειδὰν ὑγιῆς γενηθῆι ἐν τρισὶν ἡμέραις
ὁμόσαι· ὄρκωσάντων δὲ πρὸς ταῦτά· ὅς δ' ἄμ μ[ὴ] ὀ-
μόσῃ τὸν ὄρκον καθάπερ γέγραπται, τὰ χρήματα [α]-
ὐτοῦ ἱερὰ καὶ δημόσια ἔστω τοῦ Ἀ[π]όλλωνος το[ῦ]
20 Δαφνηφόρου ἄτιμός τε ἔστω καὶ τ[ῶ]ν δικαίων α[ὐ]-
τῶι μηδενὸς μετέστω· μάρτυρα δ[έ] καὶ συνίστορ[α]
τῶν ὄρκων καὶ τῶμ πιστωμάτων π[ά]ντων Περδί[κ]-
καμ ποιήσασθαι· δεηθῆναι δὲ αὐ[το]ῦ, ἂν τινὲς προ-
τε τοὺς ὄρκους κ[αὶ] τὰ πιστώματα ἐ[γβ]άλλωσι, τού-
25 τους δυνατὸν [έ]όντα, θανάτωι ζ[ημ]ῶσαι, ἦν τε
φύγωσι, ἀγωγίμους εἶν' αὐτοὺς Δι[και]οπολίταις ἐ-
κ τῆς χώρας πάσης ἧς ἐπάρχει Π[ερ]δίκκας· ἔδοξε-
ε τῆι ἐκκλησίη· δίκας ὄσαι φονικαί ἐσι πρὸ τ[ῆ]ς Γοργύθου ἀρχῆς,
αὐτὰς ἐγδικάσασθαι πάσας ἐπὶ Γοργύθο[ν] ἄρχον]τος μηνὸς Δα-
30 φνηφοριῶνος πέμπτηι φθίνοντος· ὅς δ' ἄ[μ] μ[ὴ] ἐγδικάσῃται, [ἀ]-
πόκλετα αὐτῶι ἔστω· ἂν δέ τις δῶι δίκημ φο[ν]ικῆ<ν> ἢ δικάζηται[ὶ ὅ]-
σα ἀπόκλετα ἢ ἐκκλησί[η] ἐψηφίσατο, ὁ μὲν δ[ικ]α[ζ]όμενος φ[ε]υ]-
γέτω τὴν γῆν τὴν Δικαιοπολιτῶν καὶ τὰ [χρ]ή[μ]ατα αὐτοῦ ἔ]-
στω δημόσια, ὁ δὲ διδο[ὺ]ς τὴν δίκημ ἄτιμο[ς] ἔ]στω καὶ τὰ
35 χρήματα [α]ὐτοῦ ἱερὰ καὶ δημόσια ἔστω τοῦ Ἀ[π]όλλωνος τ[ο]-
ν Δαφνηφόρο· εἰ δέ τι ἄλλο ἐγκαλοῦσι Δήμ[αρχ]ος ἢ οἱ μετὰ Δη-

- μάρχου φυγόντες τοῖς μετὰ Ξενοφῶντος] ἢ Ξενοφῶν ἢ ο[ι]
 μετὰ Ξενοφῶντος τούτοις ἐγκαλοῦ[σι], ὅσα πρὸ τῆς Γ-
 40 οργύθου ἀρχῆς ἐγκλήματα ἐγένοντο πρὸς ἀλλήλους τ-
 ούτοις ἀπόκλειτα εἶναι πάντα καὶ περὶ τ[ο]ύτων μήτε δ-
 ικαζέσθω μηδεὶς μήτε ἄρχων δίκην διδότω· ἄ[ν] δὲ δ-
 ικάζηται ἢ διδῶι, ὁ μὲν δικαζόμενος ἄτιμος [ἔ]στω κ-
 αὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω, τοῦ δὲ διδ[ό]ντος
 τὴν δίκην τὰ χρήματα ἱερὰ καὶ δημόσια ἔστω [τ]οῦ Ἀπ-
 IV 45 IV ὄλλωνος τοῦ Δαφνηφόρου· ἔδοξε τῇ ἐκκλησίῃ· τοὺς Ἰέ-
 ρωνος παῖδας καὶ Ἐπικράτην καὶ Ἀργαῖον τὰς δίκας κ-
 αὶ τοὺς ὄρκους καὶ τὰ πιστώματα δοῦναι καὶ δέξασθαι
 ἐν τῷ μηνὶ τῷ Ληναιῶνι καὶ Ἀνθεσστηριῶνι καθάπ-
 {π}ερ συγ<γ>έγραπται ὁ ὄρκος· ἂν δὲ μὴ ποιήσωσι τὰ δεδογ-
 50 μένα, στερέσθωσαν τῶν ἐγκλημάτων πάντων
 ὅσα πρὸ τῆς Γοργύθου ἀρχῆς ἐγένετο καὶ τῷ ὄρκ-
 V ωι ἔνοχοι ἔστων· | ἔδοξε τῇ ἐκκλησίῃ· τοὺς παῖδ-
 ας τοὺς Ἑρμίππου καὶ Ἐπιχάρους καὶ Δημοφέλε-
 55 ος, τούτων τοὺς μὲν ἐπιδημοῦντας ὀμνύει κ-
 αὶ ἀγνίζει καὶ ἀγνίζεσθαι καὶ τὰ πιστώματα δι[ι]-
 δόναι καὶ δέχεσθαι πάντα, τοὺς δ' ἀποδημοῦντα-
 ς, ὅταν ἔλθωσι, ὀμνύειν καὶ ἀγν[ί]ζειν καὶ ἀγν[ί]-
 ζεσθαι καὶ τὰ πιστώματα πάντα διδόν[α]ι κα[ὶ] δέ-
 60 χεσθαι· ὅς δ' ἂμ παραβῆι τῶν γεγραμμένω[ν] τι,
 ἔνοχος ἔστω κατὰ τὸν ὄρκον ὃν ἔδοξε τῇ ἐκκ[λη]-
 VI σίῃ· : οἱ δὲ ὄρκοι καὶ τὰ πιστώματα ἐγένον[το]
 καὶ τὰ ἀπόκλειτα τοῖς ἄλλοις πολίταις πᾶσι ἐκ-
 τὸς Δάφνωνος τοῦ Πολυζήλο καὶ Κηφισοδώρ[ο] τοῦ
 Ἀγαθοκλέος· τούτοις δέ, ἐπειδὴν τὰς δίκας δῶσ[ι] καὶ δέξ-
 65 ωνται κατὰ τὸν νόμον, ἂν ἀποφύγωσι, μετεῖνα<ι> τῶν ὄρκ-
 ων κα[ὶ] τῶ]μ πιστωμάτων πάντων, ὥμπερ τοῖς ἄλλοις πο-
 VII λίταις· ὄρκος· πολιτεύσομαι ἐπίπασι δικαί<ω>ς καὶ δημο-
 σία καὶ ἰδία καὶ τῆμ πολιτείαν οὐ μεταστήσω τῆμ πα-
 τριάν, οὐδὲ ξένους εἰσδέξομαι ἐπὶ βλάβῃ τοῦ κοινοῦ
 70 τοῦ Δικαιοπολιτέων οὔτε ιδιώτεω οὐδὲ ἑνός· καὶ οὐ μν-
 ησικακήσω οὐδενὶ οὔτ[ε] λόγῳ οὔτε ἔργῳ· καὶ οὐ θανατώσω
 οὐδένα οὐδὲ φυγῆι ζημιώσω οὐδὲ χρήματα ἀφαιρήσομ[α]-
 ι ἕνεκα τῶμ παρηκόντων· καὶ ἂν τις μνησικακήῃ, οὐκ αὐ[τ]-

75 ὡι ἐπιτρέψω· καὶ ἀπὸ τῶμ βωμῶν καθελέω καὶ καθαιρεθ[ή]-
σομαι· καὶ πίστιν δώσω καὶ δέξομαι τὴν αὐτήν· καὶ ἀγνιῶ

B:

καὶ ἀγνιοῦμαι καθότι ἂν τάξ[ηι]
[τ]ὸ κοινόν· καὶ εἴ τινα ἐπίστωσα
[ἦ] ἐπιστωσάμην, δώσω καὶ δ-
[έ]ξομαι καθάπερ ἐπίστωσα καὶ
80 ἐπιστωσάμην· ἔν τε ταῖς δι-
καις αἴς ἐδίκασεν ἢ πόλις ἐμ-
μενέω· καὶ εἴ τινα ἄλλον ὄρκ[ον]
ᾧμοσα, λύω, τόνδε δὲ σπουδαιότα-
τομ ποιήσομαι· ταῦτα ἐμπεδορ-
85 κήσω ναι μὰ Δία, Γῆν, Ἥλιομ, Πο-
σειδεώ· εἰ μὲν εὐορκήσαιμι,
πολλά μοι ἀγαθὰ γίνοιτο κα[ῖ]
[αὐ]τῶι καὶ παισὶ καὶ χρήμασ[ι].
[ε]ἰ δὲ ἐπιορκήσαιμι, κακῶς [έ]-
90 μοὶ γίνοιτο καὶ αὐτῶι καὶ πα[ι]-
σὶ καὶ χρήμασι· δέχομαι ἀπὸ το[ῦ]
βωμοῦ παραθήκην παρὰ τοῦ Ἀπ[ό]-
[λ]λωνος κατὰ τοὺς ὄρκους οὓς ᾧμ-
οσα· εἰ μὲν ἐ[μ]μείναιμι ἐν τοῖς
95 ὄρκοις καὶ ἐν τοῖς πιστώμασι π-
[ᾶ]σι, πολλά μοι ἀγαθὰ γίνοιτο
καὶ αὐτῶι καὶ παισὶ καὶ χρήμασι· εἰ δὲ
[ἐπιο]ρκήσαιμι δεξάμενος πα-
[ραθ]ήκην παρὰ τοῦ Απόλλωνος,
100 [έ]ξώλης εἶην καὶ αὐτὸς καὶ γέ-
νος τὸ ἐμὸν καὶ τὰ ὑπάρχον-
τα πάντα· τιμωρήσειεν δὲ ὁ
[θ]εὸς παρ' οὗ ἔλαβον τὴν παρ-
αθήκην μετὰ τῶν ἄλλων
105 θεῶν πάντων²⁰

²⁰ Il testo proposto è quello di VOUTIRAS 2008.

I [vacat al dio?]. Con buona fortuna. L'assemblea ha deciso: Lykios e gli arbitri hanno avanzato la proposta sugli accordi di riconciliazione. Lykios abbia la facoltà di mettere ai voti tutte le disposizioni e portarle a compimento nell'assemblea.

II L'assemblea ha deciso: Tutti i cittadini pronuncino il giuramento che è stato trascritto nei tre templi più sacri e nell'*agora*, per Zeus, Gea, Helios e Poseidone, sacrificando un verro. Lykios e gli arbitri amministrino il giuramento. Dopo aver scritto su pietra il giuramento e le promesse, li pongano nel tempio di Atena. Pongano anche nell'*agora* il medesimo giuramento e le promesse dopo averli scritti su pietra. Tutti prestino giuramento entro tre giorni. Riguardo a coloro che si trovano all'estero o sono malati: chi si trova all'estero presti giuramento e sia purificato entro tre giorni dal suo ritorno; chi è malato presti giuramento entro tre giorni dalla sua guarigione; [Lykios e gli arbitri] amministrino il giuramento secondo gli stessi termini. Riguardo a chiunque non presti giuramento per come è scritto: i suoi beni siano pubblici e sacri ad Apollo Dafneforo; sia dichiarato *atimos* e gli sia interdetta la partecipazione alle cause giudiziarie. Perdicca sia nominato testimone e garante dei giuramenti e delle promesse; gli sia richiesto, se alcuni ricusano i giuramenti e le promesse, che li punisca con la morte, dal momento che ne ha il potere, e qualora fuggano, che questi siano passibili di arresto da parte dei *Dikaiopolitai* in tutto il territorio che Perdicca controlla.

III L'assemblea ha deciso: Le azioni per omicidio che furono intentate prima dell'arcontato di Gorgythos siano giudicate tutte sotto l'arcontato di Gorgythos cinque giorni prima della fine del mese di Dafneforione. Chiunque non venga giudicato, non sia più perseguibile in giudizio. Se qualcuno accoglie o intenta un'azione per omicidio per crimini che l'assemblea ha decretato essere non perseguibili, colui che intenta l'azione sia esiliato dal territorio dei *Dikaiopolitai* e i suoi beni siano confiscati, mentre colui che accoglie la causa sia dichiarato *atimos* e i suoi beni siano pubblici e sacri ad Apollo Dafneforo. Se Demarco o coloro che sono andati in esilio con Demarco chiamano in giudizio per altri crimini coloro che appartengono alla fazione di Senofonte o se Senofonte e i suoi chiamano costoro in giudizio, le azioni intentate tra di loro prima dell'arcontato di Gorgythos siano escluse dal giudizio, e nessuno intenti e nessun magistrato accolga un'azione contro di loro; se qualcuno intenta o accoglie un'azione, colui che intenta l'azione sia dichiarato *atimos* e i suoi beni siano confiscati, mentre i beni di

colui che accoglie la causa siano pubblici e sacri ad Apollo Dafneforo.

IV L'assemblea ha deciso: I figli di Ierone, Epicrate e Argeo compaiano in tribunale, prestino giuramento, diano e accettino le promesse nel mese di Leneo e Antesterione secondo il giuramento che è stato redatto. Se non fanno ciò che è stato deciso, siano privati della possibilità di agire in giudizio per tutti i reati (avvenuti) prima dell'arcontato di Gorgythos e siano perseguibili in giudizio secondo il giuramento.

V L'assemblea ha deciso: I figli di Ermippo, di Epicare e di Demofele che sono ritornati in città prestino giuramento, purifichino e siano purificati e diano e accettino tutte le promesse, mentre quelli tra loro che si trovano all'estero, qualora tornino, prestino giuramento, purifichino e siano purificati e diano e accettino tutte le promesse. Chiunque violi una delle condizioni che sono state scritte sia perseguibile secondo il giuramento che è stato approvato dall'assemblea.

VI I giuramenti, le promesse e le esclusioni delle cause dal giudizio siano validi per tutti i cittadini eccetto Daphnon figlio di Polizelo e Cefisodoro figlio di Agatocle. Costoro, qualora siano chiamati in giudizio e compaiano in tribunale secondo la legge, se vengono assolti partecipino a tutti i giuramenti e alle promesse, ugualmente agli altri cittadini.

VII Giuramento: Mi comporterò da giusto cittadino nei riguardi di tutti sia in pubblico sia in privato, non cambierò la costituzione patria e non farò entrare in città stranieri che costituiscano un danno per la comunità dei *Dikaiopolitai* o per un singolo cittadino. Non serberò rancore nei confronti di nessuno né con le parole né con le azioni. Non metterò a morte nessuno né lo punirò con l'esilio né confischerò i suoi beni a causa dei fatti passati. Qualora qualcuno serbi rancore, non glielo consentirò. Lo trascinerò giù dagli altari e verrò trascinato giù io stesso. Presterò giuramento e riceverò la medesima cosa. Purificherò e sarò purificato come ordina la comunità. Se mi sono impegnato con qualcuno o qualcuno si è impegnato con me, darò e riceverò secondo quanto ho accordato e mi è stato accordato. Mi atterrò ai giudizi che ha dato la città. Se ho prestato un altro giuramento, lo scioglierò, e farò di questo il più importante. Manterrò saldamente il giuramento per Zeus, Gea, Helios e Poseidone. Se mantengo il giuramento, possa ricevere molti benefici sia per me stesso, sia per i miei figli, sia per i miei beni; se commetto spergiuro, possa ricevere ogni male sia per me stesso, sia per i miei figli, sia per i miei beni. Accetto un pegno dall'altare di Apollo secondo il giuramento che ho pronunciato. Se mi attengo ai giuramenti e a

tutte le promesse, possa ricevere molti benefici sia per me stesso, sia per i miei figli, sia per i miei beni. Se commetto spergiuro pur avendo accettato il pegno da Apollo, possa andare in rovina io stesso e così la mia stirpe e tutti i miei beni; possa ottenere soddisfazione il dio da cui ho ricevuto il pegno, insieme a tutti gli altri dei.

Per meglio delineare le misure punitive predisposte nei confronti di alcuni gruppi all'interno della popolazione, nonché verso alcuni personaggi in particolare, si propone di seguito uno schema riassuntivo:

Tabella 1

ll.	Personaggi coinvolti	Provvedimento
17-21	violatori del giuramento e/o refrattari alla sua prestazione	<i>atimia</i> ; confisca dei beni; interdizione della partecipazione alle cause giudiziarie
23-25	violatori del giuramento e delle promesse / abbattitori della stele	condanna a morte
28-30	omicidi perseguiti prima dell'arcontato di Gorgythos	processo il 26 Dafneforione
30-31	omicidi perseguiti prima dell'arcontato di Gorgythos ma non portati in giudizio	AMNISTIA
31-34	chi intenta un'azione per omicidio in contravvenzione all'amnistia	esilio; confisca dei beni
34-36	chi accoglie un'azione per omicidio in contravvenzione all'amnistia	<i>atimia</i> ; confisca dei beni
36-40	Demarco e i suoi, per crimini perseguiti prima dell'arcontato di Gorgythos verso Senofonte e i suoi	AMNISTIA
36-40	Senofonte e i suoi, per crimini perseguiti prima dell'arcontato di Gorgythos verso Demarco e i suoi	AMNISTIA
42-43	chi intenta un'azione a danno di Senofonte, Demarco o uno dei loro (valido per i membri della fazione rivale)	<i>atimia</i> ; confisca dei beni
43-45	chi accoglie una causa a danno di Senofonte, Demarco o uno dei loro (se il persecutore è un membro della fazione rivale)	confisca dei beni
49-52	figli di Ierone, Epicrate, Argeo, se non osservano i decreti dell'assemblea	incapacità di agire in giudizio per i crimini commessi prima dell'arcontato di Gorgythos; perseguibilità secondo il giuramento

59-61	figli di Ermippo, di Epicare e di Demofele, se non osservano i decreti dell'assemblea	perseguibilità secondo il giuramento
61-64	Daphnon, Cefisodoro	esclusione dall'amnistia

2. Il primo e il secondo decreto: l'arbitrato e il ruolo di Perdicca III

Il testo della stele è provvisto dell'invocazione alla divinità, della formula augurale alla buona sorte e, in apertura ai singoli decreti, della formula di sanzione, ma è privo del prescritto.

Il primo decreto autorizza Lykios e i suoi colleghi a mettere ai voti le loro proposte in assemblea e a conferire a esse forza legale (*ἐπιτελέω*²¹). Per designare gli arbitri che coadiuvano Lykios nell'opera di mediazione viene impiegato il termine *συναλλακταί* (ll. 2-3). *Συναλλακτής* è sinonimo del sostantivo, largamente più utilizzato, *διαλλακτής*²², “mediatore”, “pacificatore”, “arbitro”. Parallelamente, si osserva l'uso di *συναλλαγαί* (l. 2), a sua volta equivalente a *διαλλαγαί*. Le *συναλλαγαί/διαλλαγαί* sono da intendersi come un accordo, un trattato di riconciliazione o, più specificamente, come “la mediazione e la composizione di una lite fra due o più parti grazie all'intervento di terzi”²³, ove l'accento è posto sull'azione arbitrale che sottostà alla convenzione stessa.

Sulla base di tale provvedimento, gli studiosi ritengono che Lykios e gli arbitri fossero stranieri e che dunque necessitassero di un'esplicita investitura da parte dell'assemblea. A favore di ciò depone anche il fatto che Lykios, in quanto straniero, fosse deputato all'amministrazione del giura-

²¹ Il verbo *ἐπιτελέω* (“portare a compimento”) viene impiegato in un'accezione simile anche in *IG I³ 1453*, l. 8; *IG I³ 21*, l. 84.

²² A titolo esemplificativo, si può rilevare che Solone, nella *Costituzione degli Ateniesi*, è definito *διαλλακτής* ([Arist.] *Ath. Pol.* 5.2). *Διαλλακταί* sono anche gli arbitri spartani che si occuparono di redigere le celebri *διαλύσεις* del 403 ad Atene, poste a chiosa della violenta parentesi dei Trenta Tiranni ([Arist.] *Ath. Pol.* 38.4).

²³ BERTI 2012, 323. Alla luce dell'analisi di una serie di casi epigrafici, la studiosa conclude che i lemmi della famiglia di *διαλλάσσω* “possono essere ascritti in generale alla sfera della mediazione e della riconciliazione, ma non propriamente e tecnicamente a quella dell'arbitrato” (330).

mento (l. 8)²⁴ e che quindi non dovesse giurare egli stesso²⁵.

È possibile supporre che il giudizio degli arbitri, nel caso specifico, non fosse vincolante – perlomeno *de iure* –, dal momento che a Lykios è stata accordata la facoltà di avanzare delle proposte in assemblea che dovevano essere successivamente messe ai voti (ψηφίζοντα, l. 3) per ottenere eventualmente l’approvazione da parte della cittadinanza²⁶. Con ogni probabilità, una situazione analoga si verificò ad Atene nel 403: i conciliatori spartani, in collaborazione con il re Pausania II, misero al vaglio dell’ἐκκλησία ateniese alcune disposizioni²⁷, cui vennero successivamente aggiunti provvedimenti supplementari promossi dai *politai* ateniesi²⁸.

L’appello a dei mediatori stranieri per risolvere dispute interne, come è noto, non è un fatto eccezionale nel mondo greco. Si ricordano, tra gli altri, i casi di Filolao di Corinto, che fu legislatore a Tebe²⁹; Androdamante di Reggio, che istituì leggi per i Calcidesi di Tracia³⁰; Demonatte di Mantinea, convocato come arbitro (καταρτιστήρ) a Cirene per formare una nuova costituzione³¹. Particolarmente significativo nella nostra prospettiva è il caso dei Parî chiamati dai Milesi come pacificatori (καταρτιστήρες) intorno al 520 a.C. nell’ambito della lotta intestina, della *stasis* che affliggeva la città. Il lessico della riconciliazione è quello consueto, con l’impiego del verbo καταλλάσσω, e l’azione dei mediatori si definisce nei suoi contenuti nel quadro di una riunione dell’assemblea popolare³². Il passo erodoteo presen-

²⁴ Alcuni paralleli dell’uso di ὀρκόω come “amministrare il giuramento” (LSJ, s.v. ὀρκόω, “make one swear”, “bind by oath”, “administer an oath”) sono presenti in *IG I³ 40* (= OR 131), l. 36; *IG I³ 71*, l. 10 (= OR 153); OR 132, l. 20.

²⁵ *SEG 57*, 576 n. 1. *Contra* GRAY 2016, 61 n. 39.

²⁶ Cfr. GRAY 2015: “Even if external advisers or arbitrators made the first proposals, the recently discordant citizens of the relevant polis had to ratify and adopt them” (35 s.).

²⁷ Tale considerazione prescinde dal fatto che l’assemblea, ad Atene come a Dikaia, poteva non essere stata nelle condizioni di avere una reale scelta nell’accettazione delle proposte degli arbitri; cfr. n. 134.

²⁸ [Arist.] *Ath. Pol.* 39; Isoc. XVIII.20; Lys. fr. 165 Carey. Anche BEARZOT 1997, 18 ritiene che ci fossero delle differenze tra l’accordo redatto da Pausania e dagli arbitri spartani e la fonte a cui attinge Aristotele.

²⁹ Arist. *Pol.* 1274b.

³⁰ Arist. *Pol.* 1274b.

³¹ Hdt. IV.161.

³² Hdt. V.29: (1) κατήλλαξαν δὲ σφεας ὧδε οἱ Πάριοι· ὡς ἀπίκοντο αὐτῶν ἄνδρες οἱ ἄριστοι ἐς τὴν Μίλητον, ὥρων γὰρ δὴ σφεας δεινῶς οἰκοφθορημένους, ἔφασαν αὐτῶν βούλεσθαι διεξελθεῖν τὴν χώραν. ποιεῦντες δὲ ταῦτα καὶ διεξιόντες πᾶσαν τὴν Μιλησίην, ὄκως τινὰ ἴδοιεν <έν> ἀνεστηκυῖη τῇ χώρῃ ἀγρὸν εὖ ἐξεργασμένον, ἀπεγράφοντο τὸ

ta i mediatori nell'atto di indire l'assemblea (ἀλίην ποιησάμενοι) e proporre un provvedimento cui ordinano di obbedire. Se, come sembra, δοκεῖν non è usato in senso tecnico, è possibile supporre che le proposte degli arbitri non fossero vincolanti e che fosse formalmente necessaria, da parte dell'assemblea, la ratifica di un decreto contenente le disposizioni stesse. La mediazione dei Parî, in questo contesto, potrebbe aver generato un semplice accordo politico che avrebbe conseguito efficacia giuridicamente vincolante solo con l'approvazione del decreto, al pari della convenzione di Atene del 403/2³³ e di quella di Dikaia del 362/1.

Il secondo decreto prevede che fosse pronunciato il giuramento in tre templi cittadini e nell'*agora* (ll. 5-7); viene poi disposto che ὁ ὄρκος καὶ τὰ πιστώματα fossero trascritti su pietra e posti nel tempio di Atena e nell'*agora* (ll. 8-12). L'interpretazione dell'espressione, e in particolare della natura di τὰ πιστώματα, suscita diversi problemi, ragion per cui non è stata di fatto proposta alcuna interpretazione – convincente o meno – a riguardo. Πίστωμα, imparentato con πίστις, reca il significato di *assurance*, *warrant*, *pledge*³⁴ ed è impiegato principalmente al plurale. Nell'iscrizione, la dicitura τὰ πιστώματα occorre, al pari di ὄρκος, in relazione al verbo γράφω: se, dunque, τὰ πιστώματα possono essere 'trascritti' su pietra, si

οὐνομα τοῦ δεσπότεω τοῦ ἀγροῦ. (2) διεξέλασαντες δὲ πᾶσαν τὴν χώρην καὶ σπανίους εὐρόντες τούτους, ὡς τάχιστα κατέβησαν ἐς τὸ ἄστυ, ἀλίην ποιησάμενοι ἀπέδεξαν τούτους μὲν τὴν πόλιν νέμειν τῶν εὐρον τοὺς ἀγροὺς εὐ ἐξεργασμένους· δοκεῖν γὰρ ἔφασαν καὶ τῶν δημοσίων οὕτω δὴ σφεας ἐπιμελήσεσθαι ὥσπερ τῶν σφετέρων· τοὺς δὲ ἄλλους Μιλησίους τοὺς πρὶν στασιάζοντας τούτων ἔταξαν πείθεσθαι.

³³ Nel caso ateniese, l'esistenza effettiva di un decreto è discussa. Gli studiosi tendono ad accantonare l'idea del decreto come forma ufficiale in cui gli accordi del 403 si sono concretizzati, sulla scorta di DORJAHN 1946, 20 s.; 26; LOENING 1987, 27. In effetti, i riferimenti espliciti all'accordo di riconciliazione come decreto appartengono prettamente alla tradizione tarda, dove talora è definito νήφισμα (Sch. ad Aristoph. *Pl.* 1146, Plut. *Praec.* 814b; Dion. Hal. *Lys.* 32), talaltra si impiegano i corrispettivi latini *lex* (Nep. *Thr.* 3.2), *decretum* (Vell. II.58.4) e *plebiscitum* (V. Max. IV.1.4). Le fonti contemporanee tacciono sull'esistenza di un decreto, eccezion fatta per un'attestazione in And. I.81, in cui l'uso del verbo δοκεῖν per introdurre l'atto di μὴ μνησικακεῖν ha indotto a pensare a un possibile impiego del termine nella sua accezione tecnica tipica delle formule di sanzione (ἔδοξε) dei decreti (cfr. anche Xen. *Hell.* II.4.38; diversamente MACDOWELL 1962, 130; LOENING 1987, 54). In realtà, l'argomentazione *e silentio* non consente di escludere la possibilità dell'approvazione di un decreto modellato sulle διαλύσεις degli Spartani. Di recente, hanno riaffermato l'ipotesi del decreto JOYCE 2008, 508; 2015, 40 s.; GRISANZIO 2021, 54-60.

³⁴ LSJ, s.v. πίστωμα.

può escludere la correlazione con oggetti posti come pegno per il giuramento – a tale ambito forse è da ascrivere l’accezione che assume, invece, il termine παραθήκη, di cui si dirà più avanti³⁵. È altamente probabile che τὰ πιστώματα costituiscano il testo del decreto, escludendo il giuramento; ciò è sostenibile alla luce del confronto con la formula ὄρκοι καὶ συνθήκαι, impiegata per designare gli accordi di riconciliazione del 403 ad Atene³⁶. Il nesso con πίστις è giustificabile a livello semantico con il fatto che le clausole ispirano reciproca fiducia grazie al giuramento: si tratta, in questo senso, di ‘formulazioni fededegne’.

Il termine πίστωμα compare per la prima volta in alcune tragedie di Eschilo. Nei *Persiani* la regina si rivolge al coro denominandolo γηραλέα πιστώματα (171), che dovrebbe essere equivalente a πιστοὶ γέροντες³⁷. L’accezione è quella di ‘garanzie’, ‘assicurazioni’, così come nell’*Agamennone*, dove Oreste è definito da Clitennestra ἐμῶν τε καὶ σῶν κύριος πιστωμάτων (878). Oreste, in sostanza, è individuato come il detentore o garante degli impegni nuziali presi da Agamennone e Clitennestra. Un uso particolarmente interessante è ravvisabile nelle *Coefore*, in cui Oreste, osservando i cadaveri di Egisto e Clitennestra, constata che ὄρκος τ’ ἐμμένει πιστώμασιν (977). Qui i πιστώματα compaiono per la prima volta in associazione al giuramento, nel caso specifico quello prestato dai due amanti traditori di uccidere Agamennone e trovare la morte insieme. L’espressione vuole indicare, genericamente, che il giuramento in questione si attiene alle sue ‘garanzie’ o ‘formulazioni degne di fiducia’ e dunque che, in sostanza, è stato rispettato. Nelle *Eumenidi*, infine, torna l’accezione di vincolo matrimoniale con l’espressione Ἦρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα (214).

Non si discosta sensibilmente da tali significati nemmeno l’occorrenza del termine ravvisabile nel fr. 4 di Empedocle, che reca l’espressione ὡς δὲ παρ’ ἡμετέρης κέλεται πιστώματα Μούσης. In questo caso, sembra calzante la traduzione di Gallavotti di πιστώματα come “fidati dettami”: in altre parole, si tratta di ‘precetti degni di fiducia’.

Simili considerazioni si possono fare in merito a un luogo della *Retorica*

³⁵ Cfr. *infra*, § 5.

³⁶ L’utilizzo dell’espressione nel contesto della riconciliazione ateniese del 403/2 non è, comunque, esclusivo: la formula ricorre anche altrove, e.g. in *IG XII*, 5 109, ll. 6, 10, 13-14; *RO* 39, ll. 17, 27-28, 33, 36, 40-41, 48-49, 60-61, 69, 77. Si può comunque ipotizzare che tale espressione appartenga prettamente alla consuetudine ateniese e che altrove, dunque, si ricorra a formule analoghe che presentino variazioni lessicali.

³⁷ GARVIE 2009, *comm. ad loc.*

di Aristotele, in cui il termine assume l'accezione di 'garanzie', 'elementi probanti' (1376a):

πιστώματα δὲ περὶ μαρτυριῶν μάρτυρας μὲν μὴ ἔχοντι, ὅτι ἐκ τῶν εἰκότων δεῖ κρίνειν καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ “γνώμη τῆ ἀρίστη”, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξαπατῆσαι τὰ εἰκότα ἐπὶ ἀργυρίῳ, καὶ ὅτι οὐχ ἀλίσκεται τὰ εἰκότα ψευδομαρτυριῶν.

Per chi non dispone di testimoni, argomenti credibili riguardo alle testimonianze sono i seguenti: che bisogna giudicare a partire da cose verosimili, e che questo è il significato della formula “secondo il miglior giudizio”, e che le cose verosimili non si possono ingannare per denaro, e che le cose verosimili non possono essere accusate di fornire falsa testimonianza.
(trad. it. C.A. Viano)

Il termine entro cui il giuramento doveva essere pronunciato è di tre giorni (ll. 12-13). Vengono poi previste delle disposizioni per chi al momento non si trovava nella *polis* o per chi fosse indisposto: anche costoro, non appena, rispettivamente, avessero fatto ritorno in città e fossero guariti, avrebbero dovuto prestare il giuramento entro la scadenza di tre giorni e secondo i medesimi termini (ll. 13-17).

Nel decreto viene poi sancito il destino di chi si rifiutava di prestare giuramento e quindi di aderire all'accordo di riconciliazione, in altri termini la confisca dei beni, l'*atimia* e la perdita della capacità di agire in giudizio (ll. 17-21) – in sostanza, sembra che si alluda all'esclusione da τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὄσια³⁸. È singolare che gli autori del decreto abbiano specificato τῶν δικαίων αὐτῶι μηδεὶς μετέστω³⁹ per indicare la privazione di un diritto proprio dei cittadini quando essa avrebbe dovuto essere, in linea di principio, già contenuta nella nozione di *atimia*. Si potrebbe pensare a un semplice raddoppiamento, fenomeno non inusuale nei decreti della Grecia antica; dal momento che la volontà di arginare i processi doveva essere impellente nel quadro della riconciliazione, l'intenzione era evidentemente quella di marcare in particolare il divieto di intentare cause.

Il re Perdicca viene scelto come testimone e garante dei giuramenti e delle promesse. La qualifica assegnata a Perdicca III di μάρτυς καὶ συνίστωρ

³⁸ Sulla nozione di ὄσιος cfr., da ultima, PEELS 2016.

³⁹ Un parallelo è riscontrabile, *e.g.*, in Arist. *Pol.* 1275a, in cui si dice che non si è cittadini perché si abita in un certo territorio, né sono tali οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες. Tale categoria di persone, come precisa Aristotele, sono coloro che hanno la facoltà di comparire in giudizio (δικην ὑπέχειν) o intentare un'azione contro qualcuno (δικάζεσθαι).

(l. 21) – espressione tradotta da Voutiras⁴⁰ come “témoin et certificateur”, da Gray⁴¹ come “witness and guarantor” e da Driscoll⁴² come “witness and observer” – potrebbe essere un’endiadi, considerando la derivazione di συνίστωρ dalla radice *wid-, “vedere”, “sapere”. È ben attestata, in effetti, l’accezione di ‘testimone’, ‘esperto’ per il termine ἴστωρ, a partire dai poemi omerici fino alle iscrizioni di III-II secolo a.C.⁴³ Accanto a tale posizione di testimone passivo, tuttavia, appare chiaro dalle linee successive che il re macedone assume anche un ruolo decisamente più attivo: infatti, a costui è affidato il duplice compito di mettere a morte i refrattari al giuramento e alle promesse e di consentirne l’arresto qualora si trovassero nel territorio da lui controllato.

L’impiego del verbo ἐκβάλλω (l. 24) per designare l’atto di respingere i giuramenti e le promesse è piuttosto singolare: tra i numerosi significati del termine, è possibile che in questo contesto assuma quello di ‘ripudiare’, ‘rinnegare’⁴⁴. Coloro che, dunque, ‘ripudiano il giuramento’ potrebbero essere coloro che, pur avendo giurato, contravvengono alle condizioni previste da ὁ ὄρκος καὶ τὰ πιστώματα. È poco probabile che coloro che τοὺς ὄρκους καὶ τὰ πιστώματα ἐγβάλλωσι siano nuovamente coloro che si rifiutano di giurare poiché, alle ll. 18-21, veniva stabilita una punizione di natura differente per tale categoria di individui che confliggerebbe con quella presentata alla l. 25. Si potrebbe supporre che, in questo contesto, il fatto di rinnegare il giuramento alluda, sostanzialmente, a un atto di spergiuro che, nel diritto di Dikaia, doveva essere percepito come particolarmente grave, forse alla stregua di un reato di ἀσέβεια nel sistema giuridico ateniese, che poteva determinare come sentenza anche una condanna a morte⁴⁵.

⁴⁰ VOUTIRAS 2008.

⁴¹ GRAY 2013.

⁴² DRISCOLL 2016.

⁴³ Per un’utile rassegna delle fonti vd. SCHEID-TISSINIER 1994. Sul significato del termine, la studiosa osserva che “le terme ἴστωρ peut désigner un être humain ou une divinité qui se trouvent en possession d’un savoir ou d’une expérience qui ont été acquis dans le passé et auxquels il est possible de se référer dans un présent qui est celui du locuteur” (195).

⁴⁴ Un parallelo per tale accezione potrebbe essere costituito da Pl. *Cri.* 46b: τοὺς δὴ λόγους οὕς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν.

⁴⁵ L’esempio principe è rappresentato dal caso di Socrate, accusato di ἀσέβεια e condannato a morte nel corso di un ἀγὼν τιμητός nel 399.

Esiste anche, tuttavia, la possibilità che ἐκβάλλω sia da intendersi nella sua accezione di ‘abbattere’, ‘distruggere’⁴⁶, nonostante l’oggetto che segue non sia esplicitamente una stele ma, più genericamente, τοὺς ὄρκους καὶ τὰ πιστώματα. In questa prospettiva, coloro che sarebbero stati condannati a morte in caso di abbattimento della stele non sono i comuni trasgressori del giuramento, bensì coloro che, tramite un forte atto simbolico, avrebbero in qualche modo dichiarato nulle le disposizioni contenute nei decreti e nel giuramento. Si tratterebbe, dunque, di personaggi investiti di una qualche forma di autorità – o desiderosi di ottenerla tramite un colpo di stato⁴⁷ – che consentisse loro, in modo più o meno arbitrario, di cancellare una disposizione approvata dall’assemblea dei cittadini⁴⁸. In un certo senso, tali individui compirebbero senz’altro l’atto di ‘ricusare’ i giuramenti e le promesse, ma in associazione all’abbattimento della stele ciò avrebbe ripercussioni politiche più gravi. Se è così, si può allora supporre che per i semplici contravventori del giuramento e dei decreti fossero applicabili le medesime punizioni previste per coloro che si fossero rifiutati di giurare, ovverosia l’*atimia*, la confisca dei beni e l’interdizione della partecipazione alle cause giudiziarie. È scarsamente sostenibile, infatti, che la violazione del giuramento e delle promesse fosse considerata come un crimine di gravità trascurabile rispetto al rifiuto di giurare e che, dunque, venisse associata ad essa una punizione di minore entità⁴⁹.

Resta da comprendere l’esatto significato dell’espressione δυνατὸν ἐόντα, riferita a Perdicca III. Essa è stata tradotta come una subordinata condizionale, nella fattispecie come “s’il le peut” da Voutiras⁵⁰, “if he is

⁴⁶ Un parallelo, in questo senso, è rappresentato da *IG* II² 111 (= RO 39), l. 31 (τάς τε στήλας ἐξέβαλο[v]).

⁴⁷ Se così fosse, il provvedimento sarebbe da collegare alle ll. 68-69 del giuramento (τῆμ πολιτείαν οὐ μεταστήσω τῆμ πατρίαν).

⁴⁸ Anche i Trenta, ad Atene, avevano provveduto ad abbattere numerose stele, annullandone di fatto i provvedimenti in esse contenuti: cfr., e.g., *IG* II² 6, l. 11; *IG* I³ 229, ll. 1-4; *Agora* XVI, 37, ll. 7-11; *IG* II² 52, ll. 3-5.

⁴⁹ La situazione era diversa, probabilmente, ad Atene. Non sappiamo se esistesse una prescrizione che stabiliva una pena per chi si fosse rifiutato di giurare, ma è possibile pensare che così non fosse, dato che nemmeno per i trasgressori dell’accordo di riconciliazione si registra l’esistenza di provvedimenti che ne regolassero espressamente la punizione: cfr. *infra*, § 6.

⁵⁰ VOUTIRAS 2008.

able” da Gray⁵¹ e “if he is powerful over them” da Driscoll⁵². Rimane oscuro, tuttavia, il criterio sulla base del quale Perdicca doveva essere stato più o meno in grado di mettere a morte i refrattari al giuramento o abbattitori della stele. La condizione in forza della quale, eventualmente, il re avrebbe potuto eseguire la condanna a morte non doveva essere costituita dalla permanenza dei colpevoli nel territorio macedone: in quel caso, infatti, ciò che gli veniva richiesto era semplicemente autorizzarne l’arresto. Ciò lascia supporre che l’esecuzione della condanna a morte doveva svolgersi in qualunque caso a Dikaia, ma con la soprintendenza e il contributo esecutivo di Perdicca che, così, si faceva anche ‘garante’ di ὁ ὄρκος καὶ τὰ πιστώματα, oltre che testimone⁵³. Qualora i condannati a morte fossero fuggiti, invece, il re macedone avrebbe dovuto acconsentire a che si procedesse con il loro arresto da parte dei *Dikaiopolitai* – precisazione necessaria, dal momento che uno straniero non può arrestare o sequestrare nemmeno un proprio connazionale in territorio straniero – e, forse, avrebbe dovuto anche contribuire alla loro cattura dispiegando le proprie forze. Alla luce di ciò, è possibile interpretare δυνατόν ἔοντα come una causale: in questo caso, la traduzione maggiormente adeguata – e che risolverebbe ogni contraddizione – sarebbe “dal momento che ne ha il potere”.

Rimane problematico, ad ogni modo, comprendere come tale condanna a morte in caso di infrazione del giuramento o abbattimento della stele sia rapportabile alle punizioni, di natura differente, contenute nei decreti successivi. (1) Si potrebbe pensare che l’intervento di Perdicca fosse un’opzione che non necessariamente doveva verificarsi. La condanna a morte da parte del re macedone in caso di contravvenzione ai termini dell’accordo doveva essere, più che altro, una mera possibilità teorica: in questo senso, sarebbe maggiormente ammissibile che i trasgressori, in linea generale,

⁵¹ GRAY 2013.

⁵² DRISCOLL 2016.

⁵³ I due significati di ἵστωρ di “testimone” e “garante” non necessariamente confliggono, ma possono coesistere. Cfr. CONNOR 1993, 9, a proposito dell’uso di ἵστωρ in *IG VII*, 1779: “Here the word refers to individuals, whether human or divine, who are in effect witnesses of the decision to free the slave, not in the sense of passive, objective observers, but as potential enforcers if the agreement were to be in some way violated”. Anche SCHEID-TISSINIER 1994, 194 ammette la possibilità che ἵστωρ possa designare una sorta di garante, parallelamente all’accezione di testimone: “Si le ἵστωρ peut être effectivement invoqué comme un « garant », c’est moins en raison de son aptitude à « faire voir » que de sa capacité à témoigner de la réalité d’un fait ou de la véracité d’un propos” (194).

venissero puniti dalla *polis* secondo i termini dei decreti successivi, più strettamente interni e più specifici nel merito del destino dei violatori degli accordi. Se è così, è possibile riproporre il valore condizionale di *δυνατὸν ἐόντα*: accanto a delle misure punitive interne disciplinate dai decreti successivi al secondo, troviamo una disposizione dall'alto che, 'sulla carta', prevedrebbe la condanna a morte ma che, in termini pratici, fu scarsamente attuata. Il fatto stesso che il decreto specifichi che il re avrebbe dovuto punire con la morte i trasgressori *δυνατὸν ἐόντα*, 'qualora sia in grado di farlo', sembrerebbe suggerire quanto remota sia tale eventualità. (2) Una possibilità maggiormente plausibile, tuttavia, consiste nell'assumere – come si vedrà⁵⁴ – che il terzo decreto non contenga disposizioni riguardanti i crimini commessi durante il periodo della *stasis* e che, dunque, le punizioni previste non siano in contraddizione con quella del secondo decreto.

3. Il terzo decreto: l'amnistia e i crimini ἀπόκλε(ι)τα

Particolare attenzione merita il terzo decreto emanato dall'ἐκκλησία di Dikaia. In esso viene stabilito, innanzitutto, che "le azioni per omicidio (δίκαι φονικά) che furono intentate prima dell'arcontato di Gorgythos siano giudicate tutte sotto l'arcontato di Gorgythos cinque giorni prima della fine del mese di Dafneforione" (ll. 28-30)⁵⁵.

Il provvedimento sembra identificare un'occasione specifica per il giudizio delle cause di omicidio presentate prima dell'arcontato di Gorgythos, ovvero il 26 del mese di Dafneforione⁵⁶. L'interpretazione che perlopiù si è data è che, dal momento che presumibilmente l'inizio dell'arcontato di Gorgythos coincide con la conclusione della *stasis*, le azioni in questione furono intentate nel periodo della guerra civile e furono dunque strettamente correlate a essa.

Gli omicidi che non vennero giudicati in tale occasione divenivano

⁵⁴ Cfr. *infra*, § 3.

⁵⁵ Un utile termine di confronto è costituito da RO 101, ll. 24-31.

⁵⁶ La dicitura μηνὸς Δαφνηφοριῶνος πέμπτη φθίνοντος si iscrive nel sistema di computazione del tempo per cui a partire dal ventesimo giorno si indicavano i giorni mancanti alla fine del mese: cfr., e.g., Ar. *Nub.* 1131. SALVO 2012, 100: "la scelta del 26 *Daphnephorion* per i processi di omicidio poteva essere stata motivata dal fatto che quel giorno era festivo, e la festa era particolarmente adatta a segnare la fine delle azioni giudiziarie, perché commemorava, all'interno delle *Daphnephorie*, i riti catartici connessi al mito della purificazione di Apollo a Tempe e al suo ritorno a Delfi con una corona e un ramo di alloro".

ἀπόκλε(ι)τα, ossia non potevano aver luogo a procedere (ll. 30-31). Il termine ἀπόκλε(ι)τα è un *hapax* nelle fonti documentarie greche e sembrerebbe essere un aggettivo verbale derivante da ἀποκλείω (“escludere”), come suggerisce la presenza di -ι- in corpo di parola alla l. 62. Le cause già intentate, in definitiva, venivano annullate e tali crimini non erano più perseguibili in giudizio.

La disposizione alle ll. 28-31 è stata interpretata dagli studiosi come un’eccezione all’amnistia, al pari della clausola di [Arist.] *Ath. Pol.* 39.5 per quanto riguarda il caso di Atene⁵⁷. Secondo questa visione, tutti i crimini commessi durante la lotta intestina vennero condonati, salvo gli omicidi, che dovevano essere giudicati il giorno 26 Dafneforione. Benjamin Gray sottolinea l’eccezionalità del provvedimento e sostiene che con esso i *Dika-iopolitai* avrebbero corso il rischio di riaccendere tensioni e tumulti, ormai sedati, in nome della giustizia, paradigma ultimo che, a detta dello studioso, definisce le modalità del vivere civile connaturate alla città stessa⁵⁸. Sulla base di alcuni *comparanda*⁵⁹, Gray osserva che nei contesti di riconciliazione civica post-stasis non venivano mai adottate misure di *retrospective justice* come nel caso di Dikaia: era di gran lunga preferibile l’opzione di una *wide-ranging amnesty* che consentisse un agevole superamento della guerra civile e dei disordini a essa connessi⁶⁰. I cittadini di Dikaia, in quest’ottica, sarebbero stati dei veri e propri ‘paladini della giustizia’ disposti ad accendere nuovi conflitti pur di far valere il principio fondativo della città stessa.

⁵⁷ [...] τὰς δὲ δίκας τοῦ φόνου εἶναι κατὰ τὰ πάτρια, εἴ τις τινα αὐτοχειρία ἔκτεινεν ἢ ἔτροῦσεν. Recentemente Benjamin Gray ed Edward Harris hanno sostenuto che la clausola non costituisca un’eccezione all’amnistia come si è tradizionalmente ritenuto: cfr. GRAY 2013, 398-401; HARRIS 2015. Si aggiungono alle argomentazioni proposte dai due studiosi il fatto che non sono pervenute né si ha notizia di orazioni pronunciate in occasione di una regolare δίκη φόνου avente come oggetto un omicidio commesso sotto il regime dei Trenta (si ritiene ormai comunemente che l’orazione Lys. XII sia stata pronunciata in occasione delle εὔθυναί di Eratostene) e il fatto che si debba far ricorso a delle modalità irregolari per poter imputare qualcuno di un omicidio commesso durante il periodo della tirannide (il riferimento è a Lys. XIII: le manovre inconsuete e, in una certa misura, ‘forzate’ adottate dal retore consistono nell’impiego della procedura dell’ἀπαγωγή per chiamare Agorato a processo e il tentativo dell’oratore di aggirare la lettera dell’amnistia tramite un argomento sofistico e inconsistente ai §§ 88-90).

⁵⁸ GRAY 2013, 388-395; 2015, 49.

⁵⁹ IPArk 24; Minon, *IED* 30 (= Siewert-Taeuber, *NIO* 8); RO 101; Xen. *Hell.* V.2.10; 3.10; 3.25.

⁶⁰ GRAY 2013, 379-385.

La disposizione delle ll. 28-30, dunque, si configurerebbe come un'arbitra eccezione all'amnistia *tout court*, enucleata dalla proposizione successiva: "chiunque non venga giudicato, non sia più perseguibile in giudizio" (ll. 30-31). La tesi può essere considerata valida nelle sue linee generali; la giustizia e la legalità come valori fondanti della comunità sussistono a tutti gli effetti, come appare evidente in particolare nel giuramento, ma la loro connessione alla limitazione delle cause al 26 Dafneforione sembra essere una forzatura di Gray atta all'inquadramento dell'iscrizione nel "paradigma" politico-sociale da lui proposto: per questa ragione, in questa sede, ci si propone di seguire una strada diversa. Che la *δίκη*, in qualità di fattore strutturale della *polis* di Dikaia, determini sempre e comunque l'agire politico dei cittadini in ogni suo aspetto non è, difatti, credibile: le intenzioni programmaticamente enunciate in un giuramento – probabilmente imposto da una potenza egemone, come si vedrà più avanti⁶¹ – non necessariamente corrispondono alla volontà effettiva dei *politai*. Al di là di ciò, se anche tale principio emerge nel giuramento, nulla suggerisce che l'indizione di un processo per le cause di omicidio incarni l'ideale attuazione dello stesso. Infine, è impossibile stabilire con certezza quale sia l'effettiva nozione di 'giustizia' per i *Dikaiopolitai*: in questo caso, la *δίκη* ostentata nel giuramento poteva rappresentare, più che una regola morale sottesa all'agire umano, semplicemente il rispetto del contenuto del decreto, in particolare della disposizione dell'amnistia, e il provvedimento sui processi per omicidio potrebbe avere un significato differente, come si cercherà di dimostrare di seguito.

In alternativa all'interpretazione comunemente accettata riguardo alle ll. 28-31, è possibile ipotizzarne una da essa divergente per cui la disposizione non costituirebbe un'eccezione all'amnistia, bensì una misura totalmente indipendente da essa. L'amnistia vera e propria sarebbe quella enunciata nel giuramento (ll. 70-71: οὐ μνησικακήσω οὐδενὶ οὔτε λόγῳ οὔτε ἔργῳ) e avrebbe riguardato i crimini commessi durante la *stasis* nella loro totalità, mentre l'amnistia coincidente con la qualificazione di alcuni omicidi come ἀπόκλε(ι)τα (ll. 30-31) rappresenterebbe un corollario a quella principale. Simili considerazioni valgono anche per l'amnistia concessa ai membri delle due fazioni che facevano capo a Demarco e a Senofonte (ll. 36-41).

In questa visione, l'asse temporale di riferimento del terzo decreto deve essere necessariamente traslato a un periodo precedente rispetto a quello

⁶¹ Cfr. *infra*, § 5.

della *stasis*. È possibile pensare, difatti, che la guerra civile e la susseguente riconciliazione si siano svolte, in realtà, nel corso del medesimo anno – il 363/2 o il 362/1. In quest’ottica, l’insistenza sull’arcontato di Gorgythos come periodo dell’audizione delle cause per omicidio cui si diede inizio nell’anno della *stasis* potrebbe trovare giustificazione nel fatto che si voleva chiudere definitivamente la parentesi violenta della guerra civile entro la fine dello stesso anno, in modo da ricominciare quello successivo sotto il segno della ritrovata *homonoia* e della pace civica. Ciò è ammissibile se si postula che il mese di Dafneforione sia uno degli ultimi dell’anno nel calendario della Calcidica⁶². In questo caso, l’interpretazione subirebbe una modifica radicale: le cause da giudicare il 26 Dafneforione risalirebbero all’anno precedente a quello della *stasis* e, pertanto, non avrebbero relazione alcuna con i fatti occorsi in tale circostanza⁶³. Il decreto, infatti, stabilisce un’occasione in cui dovevano essere giudicate cause per omicidio *già intentate* prima dell’arcontato di Gorgythos e, dunque, secondo la visione che si cerca di proporre, prima della guerra intestina e della restaurazione dell’ordine civico. Questa sottigliezza potrebbe rivelarsi decisiva nella comprensione della disposizione delle ll. 28-30: i crimini di omicidio commessi durante la guerra civile venivano amnistiati, conformemente all’impegno a $\mu\eta\ \mu\upsilon\eta\sigma\iota\kappa\alpha\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu$ riportato nel giuramento; gli omicidi, invece, per cui la chiamata in giudizio era avvenuta prima della *stasis* potevano essere, in linea di principio, perseguibili sotto l’arcontato di Gorgythos.

Alle ll. 36-41 si entra nel merito del destino dei membri di quelle che dovevano essere state le due principali fazioni in lotta nel corso della *stasis*, quella di Senofonte e quella di Demarco; a tal proposito, viene specificato

⁶² A proposito del calendario dell’Eubea e di quello delle relative colonie, cfr. KNOEPFLER 1989. La scansione temporale dei mesi della città di Dikaia è, comunque, del tutto oscura.

⁶³ Tale tesi è sostenibile anche nel caso in cui si postulasse che l’arcontato di Gorgythos si protrasse per un anno rispetto alla durata prevista a causa dei disordini della guerra civile: il mandato, dunque, investì il turno di tempo dal 363/2 al 362/1. Tale possibilità è contemplata anche da DRISCOLL 2016, 128, che tuttavia non sviluppa alcuna argomentazione a riguardo. Ad ogni modo, entrambe le tesi sono indimostrabili e rappresentano una *lectio difficilior*; se, tuttavia, una delle due supposizioni fosse effettivamente vera, sarebbe possibile concludere inequivocabilmente che il 26 di Dafneforione furono puniti esclusivamente gli omicidi commessi in precedenza rispetto allo scoppio del disordine cittadino.

che tutti gli altri ἐγκλήματα⁶⁴ – *altri* rispetto all’omicidio – da loro presentati erano esclusi dal giudizio.

Se tale precisazione si è resa necessaria all’interno del medesimo decreto significa che doveva esserci differenza tra la sorte riservata ai comuni cittadini, rimasti neutrali nella *stasis*, e quella riservata agli appartenenti alle due fazioni: se, dunque, tutti gli altri crimini (τι ἄλλο⁶⁵) commessi da questi ultimi gli uni nei riguardi degli altri e di cui era già stato presentato l’ἔγκλημα venivano amnistiati, significa innanzitutto che, per quanto riguarda gli omicidi, valeva anche per costoro la disposizione alle ll. 28-31 (1) e che, in secondo luogo, ciò che era valido per loro in relazione agli altri crimini non lo era, evidentemente, per gli altri cittadini (2). Ciò significa che i comuni cittadini, non affiliati alle due fazioni, potevano essere regolarmente perseguibili per qualunque genere di crimine perpetrato prima della *stasis* – omicidio compreso, anche se con qualche riserva, come mostrano le ll. 30-31.

Oltre all’amnistia principale (ll. 70-71) e a quella sugli omicidi perseguiti prima della *stasis* (ll. 30-31), è prevista dunque un’ulteriore forma di amnistia che investe, in questo caso, i crimini di altro genere commessi da Demarco, Senofonte o i rispettivi seguaci. Sia nel caso degli omicidi sia in quello dei crimini generici si tratterebbe di crimini perpetrati prima dello scoppio della guerra civile e, dunque, solo in qualche misura prodromici alla *stasis* e non correlati a essa *strictu sensu*.

Non è chiaro, invece, se a partire dal momento della riconciliazione sia stato possibile perseguire omicidi o anche crimini generici commessi prima della *stasis* ma di cui non era stato presentato l’ἔγκλημα prima dell’arcontato di Gorgythos. Il decreto non sembra escludere tale prospettiva: in tal caso, la città non poté evitare che si desse inizio a cause pretestuose, al fine di aggirare la lettera dell’amnistia e rivalersi dei fatti del passato⁶⁶.

⁶⁴ Sul ruolo dell’ἔγκλημα, ovverosia l’atto d’accusa formale nei processi privati, cfr., recentemente, HARRIS 2013; LANNI 2018; SCHEIBELREITER 2018, con indicazione della bibliografia precedente. Se si considera il significato più generico, che probabilmente è quello impiegato nella presente iscrizione, il termine può indicare semplicemente un’“accusa”.

⁶⁵ Un parallelo dell’espressione si può ravvisare in Thuc. V.46.3: εἴ τέ τι ἄλλο ἐνεκάλουν, πάντα ἐπιστείλαντες ἀπέπεμψαν τοὺς περὶ τὸν Νικίαν πρέσβεις (‘se avevano altre accuse da muovere, inviarono [a Sparta] Nicia e gli ambasciatori con lui con l’incarico di presentarle tutte’).

⁶⁶ Anche nel caso di Atene, gli studiosi sono concordi nel sostenere che la portata cronologica dell’amnistia non interessò anche il periodo precedente alla tirannide dei

Si potrebbero riassumere, dunque, le conclusioni tratte nel seguente schema:

Tabella 2

Tipo di crimine	Periodo in cui fu intentata l'azione	Agente	Esito processuale
omicidi	prima della <i>stasis</i>	chiunque	in parte giudicati, in parte ἀπόκλε(ι)τα
altri crimini	prima della <i>stasis</i>	cittadini neutrali	regolarmente perseguibili
altri crimini	prima della <i>stasis</i>	membri delle due fazioni	ἀπόκλε(ι)τα
crimini di qualunque genere	durante o dopo la <i>stasis</i>	chiunque	amnistati ⁶⁷

L'amnistia del terzo decreto, dunque, non fu un fatto generale che coinvolse la maggior parte dei crimini della guerra civile – salvo alcuni omicidi –, ma una disposizione che riguardava un periodo precedente alla *stasis* e che appare circoscritta a parte degli omicidi commessi da chiunque e ai crimini di altro genere commessi dai membri delle due fazioni rivali gli uni nei confronti degli altri. Il fatto che le azioni per omicidio dovevano essere già state intentate prima dell'arcontato di Gorgythos è indice della volontà di evitare accuse pretestuose con il manifesto scopo di aggirare l'amnistia e ottenere vendetta nei confronti dei nemici della guerra civile chiamando in causa crimini precedenti. Ciò concorre a far propendere per l'identificazio-

Trenta e alla conseguente *stasis*. Un esempio di chiamata in giudizio pretestuosa al fine di aggirare l'amnistia è il caso di Socrate: dal momento che, in virtù dell'amnistia, non era perseguibile in giudizio in relazione alle sue simpatie oligarchiche e alla sua probabile connivenza con i Trenta (Crizia, il più efferato dei Trenta, era stato suo allievo, al pari di Platone e Senofonte, di indubbia tendenza oligarchica e filospartana), fu chiamato a processo con dei capi d'imputazione manifestamente pretestuosi, ovvero sia la corruzione dei giovani, la mancata credenza negli dei cittadini, l'introduzione di nuove divinità. Sulla questione vd. tra gli altri FILONIK 2013, 52-60.

⁶⁷ Non è chiaro se il termine ἀπόκλε(ι)τα sia utilizzabile anche nel caso di accuse non ancora presentate: è possibile che i crimini potessero divenire ἀπόκλε(ι)τα nel caso in cui fosse già stato inoltrato l'ἔγκλημα. Per questa ragione si è adottata, nello schema, la dicitura più generica "amnistati": i crimini commessi durante la *stasis* che vennero successivamente amnistati, infatti, potevano essere già stati perseguiti così come no. Esiste la probabilità, comunque, che la formula μὴ μνησικακεῖν si applichi nel caso di azioni non ancora intentate: occorrerebbe un confronto sistematico con le altre attestazioni di amnistia che, in questa sede, non si è potuto effettuare.

ne dell'arcontato di Gorgythos con il periodo della *stasis*.

Gli studiosi hanno sottolineato il fatto che non tutte le cause potevano essere giudicate in un'unica giornata e che, dunque, determinati omicidi furono volutamente estromessi dal giudizio e dichiarati, conseguentemente, ἀπόκλε(ι)τα⁶⁸. Occorre precisare, tuttavia, che doveva essere ben noto il numero di cause da giudicare, dal momento che esse erano già state intentate in precedenza: in quest'ottica, i *Dikaiopolitai* dovevano essere consapevoli del fatto che il 26 di Dafneforione dovesse essere sufficiente per giudicarle tutte – ciò è ammissibile considerando che non sappiamo come erano organizzate le giurie e che poteva trattarsi di un numero di cause piuttosto esiguo. Le azioni divenute ἀπόκλε(ι)τα, dunque, erano cause non giudicate per ragioni differenti da una 'mancanza di tempo' appositamente orchestrata: nella fattispecie, gli accusatori potevano trovarsi in esilio o essere stati condannati a morte nel corso della *stasis*.

Si potrebbe obiettare che l'amnistia espressa, nel giuramento, dalla formula tradizionale μὴ μνησικακεῖν e l'amnistia del terzo decreto per i crimini perseguiti prima dell'arcontato di Gorgythos e dichiarati ἀπόκλε(ι)τα siano fondamentalmente il medesimo provvedimento, ma enunciato con parole diverse. In realtà non vi sono reali ragioni per sostenere tale tesi, soprattutto alla luce dei problemi che ciò comporterebbe. L'amnistia del giuramento investe la totalità della cittadinanza e, per quanto si può desumere, interessa qualunque tipo di crimine. Inoltre, è vero che μὴ μνησικακεῖν è diventata la formula *standard* dell'amnistia all'interno del giuramento⁶⁹, ma ciò non significa che nel testo del decreto debba trovarsi necessariamente un corrispettivo sinonimico. Nell'iscrizione RO 101 sul rimpatrio degli esuli a Tegea, ad esempio, la formula μὴ μνησικακεῖν compare nel giuramento (ll. 59-60: καὶ οὐ μνασικακήσω τῶννυ οὐδενὶ τὰ ἄν ἀμπεῖση ἀπὸ τῶν ἀμέραι τῶν τὸν ὄρκον ὤμοσα), senza che nel testo del decreto si faccia riferimento a una disposizione di tale natura. Un'ulteriore possibilità, invece, è quella offerta dal caso ateniese, in cui μὴ μνησικακεῖν compare sia nel testo del

⁶⁸ Nessuno degli studiosi che hanno scritto sul caso specifico ha avanzato ipotesi significative circa i criteri di estromissione dall'occasione processuale del 26 Dafneforione applicati per le cause di omicidio: le interpretazioni proposte vanno semplicemente nella direzione di una limitazione delle cause dal punto di vista numerico, per contenere la riaccensione del conflitto, ma non indagano su quali possano essere stati i parametri di selezione.

⁶⁹ Cfr. anche *infra*, § 5.

decreto sia nel giuramento annesso⁷⁰. La casistica, in sostanza, è piuttosto variegata e, dal momento che in linea generale il giuramento può contenere disposizioni non presenti nel testo del decreto e viceversa, nulla autorizza a concludere inequivocabilmente che i crimini ἀπόκλε(ι)τα del terzo decreto siano i medesimi per cui si dispone il μὴ μνησικακεῖν alle ll. 70-71⁷¹.

Una simile soluzione, infine, permetterebbe anche di gettare luce sul problema del secondo decreto⁷², in quanto non confliggerebbe con le disposizioni in esso contenute. Alle ll. 31-36 e 41-45, all'interno del terzo decreto, vengono delineate delle punizioni per coloro che tentavano di violare l'amnistia: l'esilio e la confisca dei beni per coloro che davano inizio⁷³ a una causa per omicidio in contravvenzione all'amnistia; l'*atimia* e parimenti la confisca dei beni per i magistrati che accoglievano la detta causa di omicidio e per i membri delle fazioni coinvolte che davano inizio a una causa per qualunque altro crimine contro uno dei membri della fazione opposta; la confisca dei beni, infine, per i magistrati che accoglievano quest'ultimo genere di causa. Nel secondo decreto, invece, sono previste delle punizioni per coloro che si rifiutavano di prestare giuramento e per coloro che trasgredivano le promesse in esso contenute – forse abbattendo la stele: rispettivamente, la confisca dei beni, l'*atimia* e la perdita della capacità di agire in giudizio; la condanna a morte. Dal momento che, come si è detto, l'amnistia compare tra le asserzioni del giuramento (ll. 70-71)⁷⁴, si può presumere che i suoi contravventori fossero successivamente condan-

⁷⁰ [Arist.] *Ath. Pol.* 39.6 (τῶν δὲ παρεληλυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι); And. I.90 (καὶ οὐ μνησικακήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ).

⁷¹ Un'interessante analogia è riscontrabile nel caso della doppia amnistia di Atene, di cui la prima è costituita dal provvedimento contenuto nel discusso decreto di Patroclide (And. I.77-79) e la seconda è rappresentata dalla disposizione del 403/2 (cfr. n. 1). Il decreto di Patroclide dispone un'amnistia per gli *atimoi* e per i debitori della città ed è databile al 405/4, all'indomani della battaglia di Egospotami, che segnò la definitiva sconfitta ateniese nella guerra del Peloponneso. A questo provvedimento fanno riferimento anche Senofonte (*Xen. Hell.* II.2.11) e Lisia (*Lys.* XXV.27). Anche in questo caso, viene impiegata la formula μὴ μνησικακεῖν al § 79, mentre al § 77 compare il termine ἄδεια. Sul decreto di Patroclide e sul rapporto con l'amnistia del 403/2, cfr. da ultima RUBINSTEIN 2018.

⁷² A tal proposito, cfr. *supra*, § 2.

⁷³ Da notare l'uso del medio δικάζεσθαι per designare l'atto di intentare un'azione, agire in giudizio: cfr., e.g., OR 132, ll. 16-17; RO 101, ll. 26, 31, 37.

⁷⁴ A proposito del giuramento in generale, cfr. *infra*, § 5.

nati e puniti nei modi predetti con il benessere di Perdicca III⁷⁵. Sarebbe, dunque, arduo trovare una spiegazione al fatto che nel terzo decreto, invece, per i violatori dell'amnistia erano presenti delle punizioni differenti⁷⁶. Se, tuttavia, si assume che le disposizioni del terzo decreto facciano riferimento ai crimini commessi prima della *stasis* e che, dunque, si stia parlando di amnistie diverse, l'aporia verrebbe risolta.

Rebus sic stantibus, non sembra possibile, in definitiva, intendere il giudizio delle cause di omicidio (entro) il 26 di Dafneforione nei termini di un'eccezione all'amnistia e una punizione per gli omicidi commessi nel corso della guerra intestina. L'amnistia di Dikaia, infatti, non solo fu probabilmente molto stringente nel merito dei fatti occorsi nell'ambito della guerra intestina⁷⁷, ma fu persino più severa del consueto, dal momento che si estese anche ad alcune azioni intentate in precedenza: il periodo della *stasis* rappresenta, di norma, il raggio d'azione cronologico dell'amnistia, e il fatto che in questo caso l'amnistia avrebbe debordato dai suoi limiti temporali è un dato eccezionale che denota la tenuta notevole e la forza di tale provvedimento.

Prendendo in esame più specificamente l'amnistia, si può affermare, dunque, che la formula *μη μνησικακεῖν* contenuta nel giuramento non allude alla designazione di alcune categorie di crimini come *ἀπόκλε(ι)τα* di cui si ha contezza dal terzo documento del *dossier*.

Martin Dreher ha elaborato una tassonomia di tutti i casi noti di amnistia secondo tre parametri: il raggio d'azione politico-geografico del provvedimento, il rapporto reciproco dei beneficiari e le circostanze della redazione e dell'approvazione⁷⁸. Secondo lo studioso, l'amnistia può classificarsi come interpoleica (*zwischenstaatlich*) e infrapoleica (*innerstaatlich*), unilaterale (*einseitig*) e bilaterale (*zweiseitig*) e infine concessa volontariamente

⁷⁵ Anche ad Atene fu prevista la condanna a morte per un anonimo violatore dell'amnistia: cfr. [Arist.] *Ath. Pol.* 40.2 (καὶ δοκεῖ τοῦτό τε πολιτεύσασθαι καλῶς Ἀρχίνος [...] ἐπεὶ τις ἤρξατο τῶν κατεληλυθότων μνησικακεῖν, ἀπαγαγὼν τοῦτον ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ πείσας ἄκριτον ἀποκτεῖναι, λέγων ὅτι νῦν δείξουσιν, εἰ βούλονται τὴν δημοκρατίαν σώζειν καὶ τοῖς ὄρκοις ἐμμένειν).

⁷⁶ Una possibile soluzione, con margini di verosimiglianza, è comunque offerta *supra*, § 2.

⁷⁷ Similmente l'amnistia ateniese: si ritiene attendibile, in questa sede, la tesi di HARRIS 2015 per cui la disposizione di [Arist.] *Ath. Pol.* 39.5 non sarebbe un'eccezione all'amnistia; cfr. n. 57.

⁷⁸ DREHER 2013.

te (*freiwillig gewährt*), risultante da mediazione interna (*selbstvermittelt*), risultante da mediazione straniera (*fremdvermittelt*), frutto di coercizione esterna (*extern gezwungen*). Dal momento che nel catalogo stilato da Dreher non compare l'amnistia di Dikaia – essa non era ancora nota –, si è cercato in questa sede di operare attribuzioni *ex novo*, applicando i criteri predetti al caso specifico; in quest'ottica, dunque, essa si potrebbe qualificare come infrapoleica, unilaterale e frutto di mediazione straniera. La categoria maggiormente discutibile è, probabilmente, quella dell'unilateralità, ma, se si assume che i beneficiari del μὴ μνησικακεῖν sono tutti coloro che prestano giuramento, si deve anche concludere che esso sia rivolto a tutti⁷⁹ (ὁμόσαι δὲ πάντας, ll. 12-13). Non deve trarre in inganno, dunque, l'indicazione dell'amnistia 'secondaria' prevista nel terzo decreto per i membri delle due fazioni in lotta tra di loro (ll. 36-45) – quella di Demarco, in esilio, e quella di Senofonte, che era riuscita a prevalere sugli avversari – che si classifica invece come bilaterale.

L'amnistia principale, in definitiva, è unilaterale dal momento che si configura come un provvedimento concesso dall'alto – nella fattispecie, dal re Perdicca III⁸⁰ – alla totalità della cittadinanza di Dikaia, mentre l'amnistia concessa ai membri delle due fazioni per i crimini precedenti alla *stasis* è inequivocabilmente bilaterale. Ciò che determina la bilateralità è la sussistenza di due parti egualmente beneficiarie dell'amnistia e la mutualità del provvedimento stesso⁸¹, elementi accertabili con sicurezza nel caso delle ll.

⁷⁹ È da notare che lo scopo ultimo era comunque la riconciliazione delle due fazioni: l'unilateralità rilevata per l'amnistia del giuramento è più che altro formale. Simili considerazioni si possono fare anche riguardo all'amnistia ateniese, che ha i connotati di un provvedimento unilaterale elargito a tutti gli Ateniesi dagli Spartani di concerto con i 'moderati' democratici e oligarchici. A livello programmatico, non vi è traccia di contrapposizioni interne, come emerge chiaramente dal giuramento riportato da And. I.90, condiviso da tutta la città (Φέρε δὴ τοίνυν, οἱ ὄρκοι ὑμῖν πῶς ἔχουσιν; ὁ μὲν κοινὸς τῇ πόλει ἀπάση, ὃν ὁμομόκατε πάντες μετὰ τὰς διαλλαγάς, «καὶ οὐ μνησικακήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ πλὴν τῶν τριάκοντα <καὶ τῶν δέκα> καὶ τῶν ἔνδεκα· οὐδὲ τούτων ὅς ἂν ἐθέλη εὐθόνας διδόναι τῆς ἀρχῆς ἧς ἤρξεν»). In effetti, anche SHEAR 2011, 200-207 ha posto l'accento sulla formulazione del decreto volta ad accomunare i democratici rientrati dal Pireo e i Tremila sotto un unico vessillo, come una fazione compatta ormai riunificata, addossando integralmente le responsabilità dei crimini sui Trenta, sui Dieci, sugli Undici e sui Dieci del Pireo (cfr. [Arist.] *Ath. Pol.* 39.6).

⁸⁰ Cfr. *infra*, § 6.

⁸¹ Nel caso dell'amnistia di Atene non è presente nessuno dei due elementi, ragion per cui si può affermare che l'amnistia fosse unilaterale; l'unico indizio che farebbe pensare diversamente è l'argomento della *Contro Agorato* per cui gli ὄρκοι καὶ συνθήκαι non

36-45 ma non nel merito dell'amnistia data dal μή μνησικακεῖν né in quello delle cause di omicidio.

Un'ultima considerazione a proposito dell'amnistia bilaterale riguarda il fatto che le due fazioni, probabilmente, non racchiudevano l'intera popolazione di Dikaia, che si sarebbe schierata dall'una piuttosto che dall'altra parte, ma solo alcuni individui, peraltro facilmente inquadrabili nelle loro simpatie⁸². Un'obiezione a tale assunto potrebbe essere che la fazione di Demarco e quella di Senofonte, in realtà, comprendessero tutto il corpo civico malgrado ciò non sia esplicitato⁸³. Ciò, tuttavia, appare più difficile da sostenere, dal momento che sarebbe stato maggiormente complicato tenere traccia dell'affiliazione di *tutti* i cittadini alle due fazioni della lotta civile⁸⁴ – la qual cosa sarebbe stata, in effetti, necessaria per applicare in modo inequivocabile il divieto di agire in giudizio contro un membro della parte rivale. Ancora, si potrebbe obiettare che il fatto che dovessero prestare giuramento tutti i cittadini, piuttosto che solo i membri delle due fazioni, potrebbe essere indice del fatto che le due fazioni comprendessero una larga parte della popolazione, se non tutta: in realtà, l'estensione del giuramento alla totalità della popolazione potrebbe essere volta a contrastare le chiamate in giudizio pretestuose da parte di terzi⁸⁵. La disposizione delle ll. 36-41,

sarebbero stati applicabili al caso specifico in quanto stipulati tra quelli del Pireo e quelli della città, non tra quelli del Pireo tra di loro o tra quelli della città tra di loro (Lys. XIII.89-90): ciò farebbe pensare a un accordo bilaterale. Gli studiosi sono unanimemente d'accordo, tuttavia, nel considerare questo argomento scarsamente affidabile nonché fuorviante, una mossa retorica per tentare, senza successo, di eludere l'amnistia (cfr. LOENING 1987, 100 s.; MEDDA 1991, 362; BEARZOT 1997, 83; PIOVAN 2011, 113).

⁸² Cfr. DRISCOLL 2016, 129: “perhaps, then, the two parties were small and well known to the population at large”.

⁸³ In questa visione, l'aderenza della popolazione all'una piuttosto che all'altra fazione rispetta, sostanzialmente, la discussa legge di Solone sulla neutralità nella *stasis*. Essa prevedeva che fosse dichiarato *atimos* chiunque non avesse preso posizione nell'ambito di una *stasis* ([Arist.] *Ath. Pol.* 8.5; Plut. *Sol.* 20.1; cfr. LEÃO-RHODES 2015, 59-66). Al tempo dell'iscrizione di Dikaia, si può ben supporre che tale legge – sempre che sia mai esistita – sia caduta in disuso (cfr., anche se tardo, Plut. *De Soll. An.* 964e).

⁸⁴ Anche ad Atene l'aderenza alle due fazioni non è affatto netta. I Tremila, infatti, non erano assimilabili inequivocabilmente ai Trenta e ai Dieci, ma erano fortemente divisi negli intenti e nelle simpatie: vd. Xen. *Hell.* IV.3.50; 4.23-24 (cfr. a riguardo RUBINSTEIN 2018, con indicazione della bibliografia precedente). La suddivisione in “quelli della città” e “quelli del Pireo”, in sostanza, non sarebbe stata funzionale se si fosse deciso di applicare misure punitive sugli individui effettivamente conniventi con i Trenta e i Dieci.

⁸⁵ A fini comparativi, un esempio di intervento di una terza parte, ad Atene, al fine di

dunque, si confà più agevolmente a un contesto in cui le parti avversarie consistono in due gruppi di individui o in un unico gruppo che, in un secondo momento, dovette essersi scisso, la cui composizione era facilmente determinabile e i cui membri, forse, avevano stretto qualche tipo di alleanza o accordo interno, alla stregua delle eterie e delle *συνωμοσίαι* aristocratiche. Un'allusione a tale tipo di associazione potrebbe essere alle ll. 82-84 del giuramento, in cui si dice che, se qualcuno aveva prestato un altro giuramento, questo doveva essere sciolto in favore del presente giuramento.

L'amnistia qui delineata si presenta quindi come un colpo di spugna parziale sui fatti del passato – diversamente da quella ateniese –, è circoscritta solo a taluni personaggi pesantemente coinvolti nella *stasis* e interessa la loro chiamata in giudizio reciproca: la si potrebbe definire un'amnistia bilaterale selettiva.

Le amnistie individuate, in ultima analisi, sono in numero di tre e si differenziano secondo il seguente schema:

Tabella 3

	AMNISTIA PRINCIPALE (giuramento, ll. 70-71)	AMNISTIA PER GLI OMICIDI (terzo decreto, ll. 30-31)	AMNISTIA PER GLI ALTRI CRIMINI (terzo decreto, ll. 38-40)
Beneficiari	tutti (unilaterale)	tutti (unilaterale)	membri delle due fazioni rivali (bilaterale)
Periodo di riferimento	durante la <i>stasis</i>	prima della <i>stasis</i>	prima della <i>stasis</i>
Punizione per i contravventori	condanna a morte oppure <i>atimia</i> , confisca dei beni e interdizione della partecipazione alle cause giudiziarie	esilio, confisca dei beni	<i>atimia</i> , confisca dei beni

colpire uno dei Trenta senza contravvenire all'amnistia è documentato dall'orazione lisiana *Per l'uccisione di Eratostene*. Se si dà conto della tesi per cui tale Eratostene, ucciso legittimamente da Eufileto a causa di un atto di *moicheia*, sarebbe il medesimo personaggio che fece parte del collegio dei Trenta nel 404/3, assisteremmo in effetti a un caso di uccisione pretestuosa, mascherata da *φόνος δίκαιος*, in cui è una terza parte che agisce per conto di una vittima dei soprusi dei Trenta, nella fattispecie Lisia, che subì la perdita del fratello Polemarco con la partecipazione diretta di Eratostene ed era impossibilitato a ottenere giustizia in forza dell'amnistia (cfr. Lys. XII).

Alla luce delle differenze sussistenti tra le tre amnistie, un'ipotesi che potrebbe essere avanzata è che i provvedimenti del terzo decreto – e, con ogni probabilità, anche del quarto, del quinto e del sesto – siano delle misure aggiuntive approvate dalla *polis* e che, invece, il secondo decreto contenga disposizioni stabilite direttamente da Perdicca III – anche qui, evidentemente, tramite gli arbitri – in virtù della posizione di forza che ricopriva e del ruolo che probabilmente ebbe nella riconciliazione⁸⁶. Difatti, i provvedimenti del terzo, del quarto, del quinto e del sesto decreto non inficiano l'esito generale della riconciliazione, ma tutt'al più completano il quadro stabilito chiaramente dal primo e dal secondo decreto e dal giuramento introducendo una casistica più variegata⁸⁷. Si potrebbe procedere oltre nell'ipotesi affermando che i vari decreti non necessariamente furono approvati nella stessa seduta dell'assemblea di Dikaia, come si dirà più avanti⁸⁸.

4. Il quarto, il quinto e il sesto decreto: la nozione di reciprocità e la purificazione per gli esuli

Segue un decreto incentrato sul destino di alcuni singoli personaggi, ovvero i figli di Ierone e tali Epicrate e Argeo. Per essi viene disposto che τὰς δίκας καὶ τοὺς ὄρκους καὶ τὰ πιστώματα δοῦναι καὶ δέξασθαι (II. 46-47), vale a dire che compaiano in tribunale, prestino giuramento, diano e accettino le promesse. La formulazione τὰς δίκας καὶ τοὺς ὄρκους καὶ τὰ πιστώματα δοῦναι καὶ δέξασθαι sembra essere una sintesi, una riproposizione *in nuce* del contenuto del secondo e del terzo decreto. Si menzionano i figli di Ierone e non Ierone stesso poiché, probabilmente, il padre era morto nel corso della *stasis*, forse a causa di qualche ingiusta disposizione

⁸⁶ Tale tesi troverebbe un parallelo nell'accordo di riconciliazione ateniese, che, probabilmente, non fu costituito interamente da provvedimenti ideati da Pausania II e dagli arbitri spartani, ma dovette comprendere anche disposizioni approvate dagli Ateniesi, in particolare dai moderati della fazione democratica e di quella oligarchica. A titolo esemplificativo, la possibilità di presentare il rendiconto da parte dei Trenta, dei Dieci, degli Undici e dei Dieci del Pireo ([Arist.] *Ath. Pol.* 39.6) potrebbe essere un'aggiunta del decreto in coda alla clausola dell'amnistia, che invece era già presente nelle διαλύσεις proposte dagli arbitri spartani e dal re Pausania. Il provvedimento concernente il recupero delle proprietà da parte degli esuli democratici (Lys. fr. 165 Carey), invece, potrebbe essere interamente una novità del decreto. Di simili vedute BEARZOT 1997, 18.

⁸⁷ Cfr. anche le considerazioni tratte *infra*, § 6.

⁸⁸ Cfr. *infra*, §§ 4, 6.

come suggerisce la l. 71⁸⁹.

Con ogni probabilità, le vicende, a noi ignote, occorse tra i figli di Ierone, Epicrate e Argeo hanno avuto un ruolo centrale nel contesto della *stasis*, ragione per cui si approva una disposizione *ad personam*⁹⁰.

Un elemento di qualche interesse è la reciprocità veicolata dall'espressione *δοῦναι καὶ δέξασθαι*, impiegata sempre in contesti di mutualità⁹¹.

Δοῦναι καὶ δέξασθαι è una formula composta da termini tecnici utilizzati anche in contesto processuale, in cui una delle due parti può richiedere all'altra parte di prestare giuramento – questo era considerato un vero e proprio mezzo di prova nel processo attico – e l'altra parte può controbattere richiedendo il giuramento all'avversario⁹². Evidentemente, tale non è il contesto a cui deve essere ascritto il decreto preso in esame, ma ciò che interessa sottolineare è il forte carattere di reciprocità dell'espressione.

Tale nozione è presente anche nel contesto dei rapporti internazionali. A titolo esemplificativo, la legge che regola i Misteri eleusini, anteriore al 460, prevede che *ἡτίς δ' ἂν τ[ὸ] μ πόλεον μὲ ἐθέλει, δ[ί]κας δι[δ]όναι καὶ δέχεσθαι Ἀθηναί[ο][ι]σιν ἀπὸ χσ<μ>βολῶν*⁹³ ('ogni città che non voglia, dia e accetti le cause con gli Ateniesi secondo il trattato'). Il riferimento è chiaramente a un contesto di mutuo accordo tra due parti, afferenti a due realtà politiche distinte⁹⁴.

⁸⁹ Cfr. infra, § 5.

⁹⁰ La pressoché totale assenza di informazioni riguardo alle vicissitudini della *stasis* e dei personaggi coinvolti non consente di fornire una spiegazione maggiormente esaustiva alla presenza di tale misura *ad personam*, così come di quella del decreto successivo.

⁹¹ Sull'idea di reciprocità in questo decreto insiste molto, seppur in modo generico, anche GRAY 2015 *passim*.

⁹² Cfr. HARRISON 1971, 150-153, part. 150 n. 7. Sul significato di tale procedura, cfr. MIRHADY 1991; GAGARIN 2007.

⁹³ *IG I³ 6* (= RO 106), A, ll. 40-42.

⁹⁴ L'espressione compare anche in associazione al giuramento in un trattato di alleanza tra Atene e Leontini del 433/2, testimoniato dall'iscrizione *IG I³ 54* (= RO 149, B): tra le prime condizioni, viene riportato che *τὲμ μὲν χσμμαχίαν εἶναι Ἀθηναίους καὶ Λεοντίνοις καὶ τὸν ὄρκον δῶναι καὶ δέχσασ[θαι]* (ll. 16-20), 'sia stretta un'alleanza tra gli Ateniesi e gli abitanti di Leontini e si presti e si accetti il giuramento'. È possibile tracciare una similitudine anche con il testo di un decreto ateniese, fortemente lacunoso nella parte che ci interessa, che regola i rapporti diplomatici tra Atene e Salamina di Cipro, databile al 410 a.C. (*IG I³ 113*; cfr. CATALDI 1983, n° 10). Nel conferire onori a Evagora I di Salamina, viene sancito che *[χσυνθέκας δ' εἶναι Ἀθηναίους καὶ Εὐαγόρ]αι βασιλεῖ, ἡ[ὸ]ρκον δὲ δῶναι καὶ δέχσασθαι ὑπὲρ τῆς εὐ[νο]ίας καὶ πί[στε]ος πρὸς*

È interessante notare che la trasgressione del giuramento implica una chiamata in giudizio (ll. 51-52: τῷ ὄρκῳ ἔνοχοι ἔστων): ciò lascia intendere quanto supposto in precedenza, ovvero che tale infrazione fosse percepita dai *Dikaiopolitai* come un vero e proprio crimine, non come una semplice onta morale, forse alla stregua di un reato di empietà⁹⁵.

È possibile pensare che il presente decreto costituisca un'eccezione a quelli precedenti. Disporre che i personaggi menzionati diano e accettino i giuramenti e le promesse è, di fatto, superfluo, dal momento che ogni cittadino di Dikaia era tenuto a farlo. Simili considerazioni valgono per la possibilità di perseguire le cause per omicidio intentate prima dell'arcontato di Gorgythos. Ciò che, invece, è differente rispetto ai decreti precedenti è il limite temporale concesso a tali individui per pronunciare il giuramento di riconciliazione e rivalersi degli omicidi di cui avevano già presentato l'ἔγκλημα. Sulla base di ciò, si può affermare che il quarto decreto fosse stato approvato dall'assemblea dei cittadini in un momento successivo alla ratifica dei precedenti: evidentemente, erano già trascorsi sia i tre giorni utili per giurare sia il 26 di Dafneforione e, dunque, per i figli di Ierone, Epicrate e Argeo urgeva la necessità di stabilire una nuova scadenza per prestare giuramento e perseguire gli omicidi, in altri termini per ottemperare alle disposizioni dei decreti precedenti. Le ragioni del loro ritardo e della concessione di una simile dilazione non sono note, ma senz'altro il provvedimento va nella direzione di favorire i predetti individui: se il decreto non fosse stato ratificato, essi sarebbero stati puniti, in quanto refrattari al giuramento, con la confisca dei beni, l'*atimia* e la perdita della capacità di agire in giudizio e le cause per omicidio da loro intentate prima dell'arcontato di Gorgythos sarebbero state dichiarate ἀπόκλε(ι)τα.

Un'ulteriore considerazione che si può trarre è che, sulla base del confronto con il quinto decreto⁹⁶, i personaggi oggetto del quarto decreto non si

ἀλλέλος] (ll. 18-20), 'sia stipulato un trattato tra gli Ateniesi e il re Evagora, si presti e si accetti un giuramento per l'amicizia e la fiducia reciproca'. Più avanti, si stipula anche che ἡπόσ' ἄν [ἡεκάτεροι πρὸς ἀλλέλος διδοῖσι καὶ δέχονται] τὰς δίκ[ας περὶ τῶν ἐνκλεμάτων ἡπόσ' ἄν εἶ, εἶναι τὰς χσ]υμβολά[ς] (ll. 23-25), 'ciascuna delle due parti dia e accetti le cause che sono state intentate e vi sia un trattato'. In questo decreto, se le integrazioni sono corrette, l'espressione δοῦναι καὶ δέξασθαι si ritrova in riferimento sia a un ὄρκος sia a delle δίκαι in senso reciproco.

⁹⁵ Cfr. *supra*, § 2.

⁹⁶ Cfr. *infra*.

recarono in esilio in concomitanza con la riconciliazione.

Il quinto decreto prende in esame la sorte di altri personaggi coinvolti nella *stasis*, i figli di tali Ermippo, Epicare e Demofele. Alcuni di loro dovevano trovarsi al di fuori della *polis*, mentre altri vi avevano già fatto ritorno: ciò significa che essi, probabilmente, erano andati in esilio a seguito della riconciliazione. Per tutti è prevista la disposizione di prestare giuramento, purificare ed essere purificati e dare e accettare le promesse. Infine, viene esplicitamente precisato che chi avesse trasgredito i provvedimenti sarebbe stato perseguibile in base al giuramento (l. 60: ἔνοχος ἔστω κατὰ τὸν ὄρκον).

È degna di nota la presenza dell'atto di purificazione per coloro che fanno ritorno nella città di Dikaia⁹⁷: una simile disposizione era prevista anche nel secondo decreto, alle ll. 14-15, in riferimento a τὸν ἀπόδημον. Significativamente, sembra che la necessità di purificarsi sussista in particolare per coloro che ritornano nella *polis*: ciò potrebbe suggerire che, contestualmente al giuramento, era prevista anche un'occasione in cui si dovevano svolgere i rituali di purificazione, come suggeriscono anche le ll. 75-77 del giuramento. La momentanea latitanza di alcuni cittadini comportò, evidentemente, la loro assenza da tali cerimonie: da qui la necessità di deliberare la reiterazione del rituale nel momento in cui costoro fossero rientrati in città e si fossero apprestati a giurare.

Si potrebbe obiettare che nemmeno i malati avrebbero potuto presenziare alla cerimonia di purificazione in occasione del giuramento nel tempo *standard* previsto per i comuni cittadini e che, quindi, anche per loro doveva essere presente l'indicazione della necessità di compiere tale rituale. Seguendo questa linea, si dovrebbe assumere che gli unici a doversi purificare fossero effettivamente gli esuli, ma ciò non sarebbe coerente con le ll. 75-77, che prescrivono la purificazione per *tutti* i cittadini di Dikaia. La prescrizione della purificazione per i malati verrebbe in questo caso a essere superflua, dal momento che la natura stessa della loro condizione prevedeva già una purificazione di prassi al termine del periodo di degenza. Gli unici, dunque, per cui la precisazione ἀγνίσειν καὶ ἀγνίσεσθαι doveva essere fatta erano proprio gli assenti dalla città. Si deve ritenere, infine, che

⁹⁷ VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007, 257-9. Sulla purificazione come modalità di pacificazione a seguito di una *stasis*, cfr. SALVO 2012, 100 s. Sulla purificazione in generale, cfr. "Purificazione" in *ThesCRA* II, con indicazione della bibliografia precedente.

la purificazione prevista per i comuni cittadini fosse un'occasione collettiva; diveniva un'esperienza singola o limitata a un numero esiguo di persone solo per i malati o per coloro che fossero rientrati nella *polis* in un momento successivo ai tre giorni prescritti dal secondo decreto (l. 13).

Sulla base delle osservazioni condotte finora, è possibile pensare che i personaggi del quarto decreto non siano andati in esilio nell'ambito della guerra intestina che imperversò a Dikaia, a differenza di quelli del quinto: in quel caso, il decreto ne avrebbe probabilmente fatto menzione o, perlomeno, avrebbe chiamato in causa la necessità della purificazione.

È probabile che i personaggi del quinto decreto facessero parte della fazione soccombente, quella di Demarco, che si trovava in esilio al momento della riconciliazione. Da tale conclusione si discosta Eric Driscoll, il quale sostiene che “the sons of Hermippos, Epicharis, and Demopheles seem to be very much the wronged party; they are given a special admonition to remain within the terms but no directives to stand trial”⁹⁸. In realtà, è maggiormente plausibile il contrario: per i figli di Ermippo, di Epicare e di Demofele non si parla di giudizio delle cause per omicidio già intentate perché doveva essere già passato il 26 di Dafneforione e, di conseguenza, le loro azioni erano divenute ἀπόκλει(ι)τα. In questo caso, dunque, a differenza di quanto si può dire in merito al quarto decreto, il contenuto integrale del provvedimento è una sorta di ripetizione di ciò che viene stabilito nel secondo decreto. La ragione d'essere di tale decreto, per quanto contestabile, continua tuttavia a sfuggire a causa della mancanza di informazioni sul ruolo ricoperto dai figli di Ermippo, di Epicare e di Demofele durante la *stasis* e all'indomani della riconciliazione – proprio a quest'ultimo periodo, infatti, sembra essere ascrivibile il presente decreto, analogamente a quanto si è detto riguardo al terzo e al quarto. Si può pensare a una sostanziale riproposizione dei termini dell'accordo di riconciliazione⁹⁹ che si rese necessaria a seguito del rimpatrio dei personaggi menzionati, che forse erano a tal punto invisibili alla cittadinanza – o, più probabilmente, lo erano i padri – da rendere opportuna una messa in chiaro della loro posizione all'interno della *polis*.

⁹⁸ DRISCOLL 2016, 131.

⁹⁹ Anche ad Atene, nel 401/0, furono sostanzialmente riaffermati i termini delle διαλύσεις del 403/2 a seguito della seconda riconciliazione che portò alla riunificazione della città: cfr. DORJAHN 1946, 14; LOENING 1987, 27; 28 s.; JOYCE 2015, 26-29.

A proposito del sesto decreto, infine, occorre osservare che esso potrebbe essere un emendamento ai precedenti, dal momento che non è introdotto dalla formula di sanzione ἔδοξε τῆι ἐκκλησίῃ. L'assenza della formula, tuttavia, potrebbe trovare una spiegazione in un errore del lapicida: il quinto decreto, infatti, si chiude con un'espressione identica alla formula di sanzione che introduce tutti i provvedimenti, ovvero ἔδοξε τῆι ἐκκλησίῃ; in questo caso, dunque, sarebbe un vero e proprio decreto a sé stante. Esiste anche la possibilità, tuttavia, che il provvedimento debba essere posto in coda al quinto decreto, che si estenderebbe dunque fino alla l. 67.

Il decreto prevede delle eccezioni alle disposizioni contenute nella stele, alla stregua dei Trenta, dei Dieci, degli Undici e dei Dieci del Pireo nel caso dell'accordo di riconciliazione di Atene¹⁰⁰. Gli esenti dai giuramenti, dalle promesse e dalle amnistie enunciate nel terzo decreto sono tali Daphnon figlio di Polizelo e Cefisodoro figlio di Agatocle. Anche a costoro, tuttavia, è concessa la possibilità di beneficiare dei provvedimenti contenuti nei giuramenti e nelle promesse nel caso in cui fossero stati assolti a processo, analogamente alle loro controparti ateniesi qualora avessero superato le εὔθυναί¹⁰¹.

Daphnon e Cefisodoro, evidentemente, dovevano aver tenuto una condotta particolarmente controversa e violenta, se non aver avuto il ruolo di effettivi agitatori nell'ambito della guerra civile.

È altamente probabile che tutti i tre decreti appena trattati siano stati approvati nel corso di sedute dell'assemblea differenti da quella dei primi due decreti e quella del terzo. Al pari del terzo decreto, invece, essi sarebbero stati frutto di una delibera della *polis*. È poco plausibile, infatti, che Perdicca III abbia avuto l'interesse di stabilire delle disposizioni a tal punto specifiche e riguardanti fatti puramente interni come quelle del terzo, del quarto, del quinto e del sesto decreto.

¹⁰⁰ Cfr. [Arist.] *Ath. Pol.* 39.6.

¹⁰¹ Sia nel caso di Dikaia sia nel caso di Atene, la possibilità di essere assolti, rispettivamente, a processo e alle εὔθυναί doveva essere piuttosto remota. Ad Atene, i personaggi gravemente compromessi che non avrebbero superato le εὔθυναί impuniti si diedero alla fuga e all'esilio. In un luogo della *Contro Eratostene* Lisia fa riferimento al fatto che i Trenta si sarebbero rifugiati in altre città (Lys. XII.36); inoltre, fino al 401/0 essi ebbero a disposizione Eleusi come porto sicuro: difficilmente si sarebbero presentati spontaneamente al rendiconto, a meno che non avessero avuto la forte convinzione di evitare una pesante condanna per il loro operato.

5. Il giuramento come prescrizione con valore legale

Il giuramento, il cui culmine è rappresentato dalla locuzione *μη μνησικακεῖν*, rappresenta il coronamento di quanto stabilito dai decreti e comprende anche degli impegni di natura religiosa. Esso si configura come “il fulcro del consolidamento rituale della riconciliazione civica”¹⁰² a *Dikaia*.

In primo luogo viene messo in chiaro, programmaticamente, quale sia il valore fondativo della comunità, ovvero sia la giustizia (*δίκη*)¹⁰³, che deve essere adottata dai singoli cittadini come *modus operandi* nei confronti degli altri (ll. 67-68). Seguono l’impegno a non modificare la *πάτριος πολιτεία* (ll. 68-69) e a non accogliere stranieri a detrimento della comunità (ll. 69-70). È possibile che una delle due fazioni implicate nella lotta civile avesse tentato, con un colpo di mano, di sovvertire la forma di governo della *polis*; forse la responsabilità è attribuibile a dei singoli personaggi, quali coloro che vengono menzionati nei decreti IV, V o VI. Quanto all’accoglienza degli stranieri, si può pensare che il riferimento sia a dei mercenari assoldati da Timoteo¹⁰⁴. Perché potesse costituire un’effettiva minaccia, infatti, la fazione filoateniese doveva essere stata sostenuta dagli uomini di Timoteo: la probabile perdita di consensi dovuta al voltabandiera di Perdicca III fu, così, controbilanciata.

Viene menzionata, dunque, l’amnistia tramite la formula tradizionale *μη μνησικακεῖν* (ll. 70-71), accompagnata dall’espressione *οὔτε λόγοι οὔτε ἔργωι*¹⁰⁵, e si pone il divieto esplicito di condannare a morte gli altri cittadini, esiliarli o confiscarne le proprietà (ll. 71-73)¹⁰⁶. L’espressione *μη μνησικακεῖν* non compare nel testo del decreto: ciò non significa, come sostiene Edwin Carawan, che sia una formula posta a suggello di una serie di promesse ma senza un valore realmente cogente¹⁰⁷, ma semplicemente che

¹⁰² SALVO 2012, 101.

¹⁰³ ΚΝΟΕΠΦΛΕΡ in *BE* 2008, nr. 263, rileva come “le nom, *Dikaia*, paraît être en même temps tout un programme politique et social”.

¹⁰⁴ PSOMA 2011, 485.

¹⁰⁵ Un parallelo dell’espressione *οὔτε λόγοι οὔτε ἔργωι* è ravvisabile in *IG I³ 37*, ll. 46-47. La medesima formula è stata ricostruita anche in *IG I³ 48* (= OR 139), ll. 18-19. L’espressione senza la negazione (*καὶ λόγοι καὶ ἔργωι*) ricorre, invece, in *IG I³ 27*, ll. 11-12; *IG I³ 62*, l. 21. Cfr. anche l’espressione analoga *οὐδ’ ἔπει οὐδὲ ἔργωι* presente in *IG I³ 39*, l. 9; *IG I³ 40* (= OR 131), ll. 23-24.

¹⁰⁶ Cfr. *IG I³ 40* (= OR 131), ll. 7-10: *οὐδὲ φυγεῖ ζεμιόσο οὐδὲ χσυλλέφσομαι οὐδὲ ἀποκτενῶ οὐδὲ χρέματα ἀφαιρέσομαι ἀκρίτο οὐδενὸς ἄνευ τῷ δέμο τῷ Ἀθηναίων*.

¹⁰⁷ CARAWAN 2013, 51 s. e *passim*; cfr., a proposito, le puntuali obiezioni di JOYCE

la locuzione si è cristallizzata nel suo uso all'interno dei giuramenti¹⁰⁸. Anche Angelos Chaniotis sottolinea come nel giuramento della presente iscrizione “die Verletzung der Amnestie wurde als Gefahr ernst genommen”¹⁰⁹.

L'amnistia è rafforzata dal divieto manifesto di intentare contro un altro *polites* azioni giudiziarie le cui pene, in caso di condanna, fossero la morte, l'esilio o la confisca dei beni: gli illeciti commessi durante la *stasis* dovevano essere di tale natura¹¹⁰ oppure dovevano prevedere delle punizioni di questo genere, considerata la loro gravità. È probabile che Senofonte e i suoi uomini avessero subito questo tipo di ingiustizie, la cui riproposizione era loro interdetta, durante la guerra civile.

Si giunge, in seguito, a un'elencazione di asserzioni promissorie bilaterali di natura eminentemente religiosa, che riguardano nella fattispecie la proibizione della supplica presso gli altari qualora qualcuno osasse cercare rivalsa per i fatti passati (ll. 74-75), l'atto reciproco di prestare giuramento (πίστις)¹¹¹ (l. 75), la purificazione¹¹² (ll. 75-77), il rispetto degli impegni contratti (ll. 77-80). Segue la promessa di attenersi ai giudizi processuali dati dalla città (ll. 80-82) e di porre il presente giuramento sopra agli altri (ll. 82-84).

Alle ll. 84-86 compare l'impegno a mantenere fermamente il giuramento per Zeus, Gea, Helios e Poseidone. In questo caso sono gli dei a essere testimoni e garanti del giuramento¹¹³, allo stesso modo in cui Perdicca III lo

2008; 2014; 2015. Cfr. anche RUBINSTEIN 2007, che, nel difendere l'effettivo valore della maledizione come deterrente, ha dato il la al recupero della visione secondo cui il giuramento sarebbe dotato di una reale forza coercitiva.

¹⁰⁸ Cfr. anche *supra*, § 3. Cfr. anche i casi di amnistia documentati dalle iscrizioni *JG II*² 111 (= RO 39) e RO 101, datate rispettivamente al 363/2 e al 324/3. È opinione comune, peraltro, che il giuramento stesso abbia un'intrinseca forza di coercizione psicologica. Sul caso specifico, cfr. CHANIOTIS 2013, 65: “das Ritual der Eidesleistung wird hier zur Voraussetzung für den Verbleib in der Gemeinde gemacht. [...] durch seine Leistung wird das Verbot des *mnesikakein* zur Bürgerpflicht”.

¹⁰⁹ CHANIOTIS 2013, 64.

¹¹⁰ SALVO 2012, 99.

¹¹¹ L'espressione πίστιν δοῦναι (καὶ δεῖξασθαι) viene solitamente impiegata per contraddistinguere l'atto del giuramento.

¹¹² SALVO 2012, 99-102 sottolinea l'importanza del rituale di purificazione come modalità di ristabilimento della pace civica. Secondo la studiosa, “i riti di purificazione modificavano i comportamenti delle parti coinvolte, garantendo una determinata condotta sociale e il controllo dell'ordine pubblico” (102). Sulla purificazione, cfr. anche *supra*, § 4.

¹¹³ Cfr. GIORDANO 1999, 20: “Nei giuramenti gli dèi vengono spesso chiamati in causa

è per il decreto. In sostanza, troviamo un garante umano per un provvedimento emanato dagli uomini di natura relativamente profana¹¹⁴ e dei garanti divini per il giuramento, che, per sua natura, è dotato di una forte connotazione religiosa e sacrale¹¹⁵. Gli ὄρκιοι, infatti, potevano essere pronunciati anche all'interno di un tempio della città¹¹⁶, presso un altare o di fronte alla statua di una divinità, al fine di attribuire loro una maggiore solennità e sacralità¹¹⁷.

La specularità fa ritorno nella forma di un buon augurio in caso di osservanza dei giuramenti (ll. 86-88; 94-97) e di una maledizione in caso di trasgressione degli stessi (ll. 89-91; 97-102); essi si estendono anche alla propria discendenza e ai propri beni¹¹⁸. Viene menzionata anche l'accettazione di un 'pegno' (παράθήκη), condizionata all'impegno ad attenersi ai giuramenti; tale pegno potrebbe essere inteso come un oggetto materiale posto sull'altare o come una porzione della vittima sacrificale¹¹⁹.

come sorta di pegno, simbolo ordalico del giuramento che si va a pronunciare. La loro funzione consiste nel rappresentare un ordine della realtà ritenuto sacro, in nome del quale si pronuncia un enunciato promissorio o di altra natura”.

¹¹⁴ Il campo religioso, in realtà, è pervasivo di ogni aspetto della vita della città; anche la presente stele, infatti, venne collocata in ben tre templi differenti della città, a sottolineare l'intrinseca connessione con l'aspetto sacrale. Anche ad Atene, la stele che riporta il decreto di riconciliazione del 403 fu collocata o nell'Acropoli o all'interno di uno dei templi più importanti della *polis*.

¹¹⁵ Per dirlo con le parole di Stephanie West, “an oath introduced a religious element” (WEST 2003, 438). Sul giuramento dal punto di vista religioso, vd. AGAMBEN 2008, con discussione della bibliografia precedente.

¹¹⁶ Julia Shear individua il luogo in cui fu pronunciato il giuramento ateniese e in cui probabilmente fu collocata anche la stele nel tempio di Meter ad Agrai, sulla base del riferimento ai misteri eleusini in [Arist.] *Ath. Pol.* 39.2: SHEAR 2011, 212; 215.

¹¹⁷ Cfr. SOMMERSTEIN-TORRANCE 2014, 132-155, secondo cui gli elementi che conferiscono 'sacralità' ai giuramenti sono l'invocazione agli dei, la pronunziatura del giuramento stesso in un luogo dotato di un'alta carica sacrale e la conduzione di un sacrificio.

¹¹⁸ Per la benedizione e la maledizione è impiegato l'ottativo, che, come dimostra GIORDANO 1999, 17-25, è il modo verbale privilegiato per tale tipologia di enunciato performativo; il destinatario dell'atto è “la realtà che l'enunciazione evoca” (18). La studiosa, nella sua trattazione, pone la maledizione e la benedizione su un piano distinto rispetto alla preghiera, che vedrebbe invece l'uso del modo imperativo e avrebbe come destinatari gli dei.

¹¹⁹ CHANIOTIS in *EBGR* 2008, nr. 156.

Vale la pena, in questo contesto, di menzionare la tesi di Eric Driscoll per cui i decreti e il giuramento di Dikaia sarebbero stati influenzati, a livello lessicale, dalla prassi dei contratti privati¹²⁰. Il documento di Dikaia non sarebbe altro, secondo lo studioso, che un *settlement contract* – in antitesi alla nozione di *promissory contract*. I termini impiegati, come μῆ μνησικακεῖν e πιστώματα, vengono dunque interpretati dallo studioso secondo il filtro del lessico contrattuale¹²¹. La sua argomentazione, tuttavia, non risulta persuasiva e presenta molteplici punti deboli, *in primis* il fatto, fondamentale, che il presente decreto non nasce da un accordo tra le parti ma da un'imposizione dall'esterno. Lorenzo Gagliardi sottolinea che le ὁμολογίαι, da lui intese come gli atti di consenso in relazione al contratto, sono gli atti con cui le parti “manifestavano πρὸς ἀλλήλους le loro volontà, [...] concordando sul contenuto del contratto”¹²². Non vi è traccia, nell'iscrizione, di riferimenti a un accordo tra i cittadini, politico o contrattuale che sia: l'intervento arbitrale e la soprintendenza di Perdicca III muovono, anzi, in direzione contraria¹²³. Driscoll, oltretutto, per qualche ragione manca di rilevare e di commentare i termini che maggiormente possono afferire all'ambito contrattuale, oνverosia παραθήκη – termine tecnico che indica il deposito contrattuale¹²⁴ – e l'espressione καὶ εἴ τινα ἐπίστωσα [ἧ] ἐπιστωσάμην, δώσω καὶ δ[έ]ξομαι καθάπερ ἐπίστωσα καὶ ἐπιστωσάμην (Il. 77-80).

La tesi per cui i giuramenti di riconciliazione pervenutici attingano al lessico della prassi contrattuale privata¹²⁵, inoltre, si basa su una nozione estremamente allargata di ‘contratto’ – difficilmente sostenibile nella realtà dei fatti – adottata da Edwin Carawan, autore del contributo di riferimento di Driscoll. Se, come sembra sostenere Carawan, ogni tipo di testo è riconducibile a un contratto, diviene naturale postulare che anche i giuramenti di

¹²⁰ DRISCOLL 2016: “Dikaia’s reconciliation, including especially its oath, is cognitively patterned on the resolution of a dispute in private contract law” (137); “the presence and format of the oath seem to mark such agreements in formal terms as settlement contracts, assimilating them to private law practice” (138).

¹²¹ Ciò sulla scorta di CARAWAN 2007.

¹²² GAGLIARDI 2015, 1525.

¹²³ Cfr. *infra*, § 6.

¹²⁴ Cfr. SCHEIBELREITER 2010; 2020, 42-44, 109-223.

¹²⁵ Tale è la tesi generale propugnata da DRISCOLL 2016: “Dikaia’s reconciliation, including especially its oath, is cognitively patterned on the resolution of a dispute in private contract law. This claim holds good for most of the other reconciliation records preserved on stone, too” (137).

riconciliazione civica lo siano. Ciò, tuttavia, non ha basi testuali concrete che ne consentano la sostenibilità. I veri e propri riferimenti lessicali ai contratti sono ravvisabili nell'iscrizione *SEG 57, 576*, ma non necessariamente anche altrove.

Il giuramento si chiude con l'invito, rivolto agli dei, a ricercare la vendetta nei confronti dei violatori dell'accordo stesso (ll. 102-105), una sorta di garanzia che la maledizione esposta appena sopra venisse effettivamente posta in essere¹²⁶. Ha ragione Kyriaki Konstantinidou nel sostenere che “the explicit articulation of the self-curse provides the most obvious way to confirm the prominent role of divine punishment”¹²⁷.

6. Conclusioni

A questo punto è doveroso osservare che, per quanto è emerso finora, l'amnistia a Dikaia non dovette essere stata particolarmente vantaggiosa per la parte vincitrice, analogamente a ciò che si può dire in merito al caso di Atene. A seguito della guerra civile del 363/2, la fazione soccombente abbandonò la città a causa di una condanna all'esilio o di un esilio autoinflitto¹²⁸, volontario, ma tale punizione sembra essere, di fatto, insufficiente, se rapportata a quella che sarebbe toccata ai trasgressori dell'amnistia, e ricorda da vicino il destino degli oligarchi ateniesi che si rifugiarono a Eleusi per sfuggire alla vendetta dei cittadini¹²⁹. Inoltre, per Demarco e i suoi seguaci non sembra essere stata deliberata alcuna confisca dei beni, come nel caso degli Eleusini nel 403¹³⁰. La città di Dikaia, per giunta, aveva imposto un maggiore controllo sull'applicazione dell'amnistia rispetto ad Atene, predisponendo pene considerevoli per i trasgressori e financo per i magistrati: la pena 'teorica' prevista per i trasgressori dell'amnistia ateniese, invece, era l'onta morale e religiosa dell'accusa di spergiuro, unitamente a un probabile castigo divino, oppure, nei casi più fortunati, l'ammenda dovuta alla

¹²⁶ Sul valore di tale enunciato, da distinguere rispetto a quello delle ll. 84-86, cfr. GIORDANO 1999, 22: “Le maledizioni [...] chiamano spesso gli dèi in veste di esecutori, poiché, essendo nella legge di *dike* che una violazione all'ordine sia punita, gli dèi vengono coinvolti in un processo che già è in atto”.

¹²⁷ SOMMERSTEIN-TORRANCE 2014, 23.

¹²⁸ In questa sede, si propende per tale alternativa. Se l'esilio della fazione di Demarco fu effettivamente volontario, peraltro, è possibile postulare che, come ad Atene, vi fosse un clima di forte incertezza sull'efficacia dell'amnistia.

¹²⁹ Xen. *Hell.* II.4.23-24.

¹³⁰ [Arist.] *Ath. Pol.* 39.1.

soccombenza nel giudizio paragrafico¹³¹.

È vero che le ll. 61-67 individuano in Daphnon figlio di Polizelo e Cefisodoro figlio di Agatocle dei capri espiatori perseguibili per qualunque crimine da loro commesso, ma si tratta comunque di due eccezioni all'amnistia che non esauriscono la volontà di rivalsa che doveva animare la fazione vincitrice, analogamente al caso dei Trenta, dei Dieci, degli Undici e dei Dieci del Pireo ad Atene.

Nel complesso, stupirebbe pensare che Senofonte e i suoi uomini avessero accettato di buon grado l'amnistia e i provvedimenti a essa connessi. Nelle *staseis* in cui una fazione prevale sull'altra, di norma, "the victorious faction tended to assign responsibility to its defeated enemies and to exact judicial retribution from them"¹³². Una possibile soluzione è offerta dal fatto che, come accennato sopra, le disposizioni dovevano essere state, in qualche misura, imposte da una terza parte che godeva di un'autorità o di un potere superiore rispetto a quello delle istituzioni della *polis* di Dikaia e che aveva le risorse necessarie per garantirne l'effettiva applicazione: doveva trattarsi necessariamente o di Atene o della Macedonia. Dal momento che Perdicca viene nominato, nel secondo decreto, testimone e garante dei giuramenti e delle promesse (μάρτυς καὶ συνίστωρ τῶν ὄρκων καὶ τῶν πιστωμάτων, ll. 21-22), è possibile sostenere che sia stato proprio il sovrano macedone a disporre la mediazione arbitrare¹³³ e l'approvazione dei decreti in assemblea, alla stregua di quanto fece il re Pausania II ad Atene con l'invio dei mediatori spartani e l'accettazione forzata dell'accordo di riconciliazione¹³⁴. La competenza e la qualifica di 'esperto' (ἴστωρ) detenute da Perdicca III, in effetti, vanno nella direzione di un suo coinvolgimento nell'operazione di mediazione e di redazione dell'accordo di riconciliazione. La disposizione di un suo diretto intervento nell'arresto dei fuggitivi e nella condanna a morte dei refrattari, infine, implica un precedente accordo tra gli arbitri e il re stesso comprendente l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo a coinvolgerlo nella soprintendenza a tali operazioni e nella loro esecuzione.

¹³¹ Isoc. XVIII.3.

¹³² GRAY 2013, 379.

¹³³ Cfr. SEG 57, 576 n. 1, in cui si dà conto della possibilità che Lykios potesse essere un emissario del re Perdicca III.

¹³⁴ In generale, diversi studiosi hanno messo in evidenza il carattere coercitivo dell'accordo di pacificazione ateniese: cfr. LOENING 1987, 14-16; HARDING 1988; CANFORA 2011, 394-402; AZOULAY 2019, 422 s.; GRISANZIO 2021, 27-32.

È ragionevole pensare che Perdicca non potesse in nessun caso essere neutrale e sopra le parti sulla scena politica interna di Dikaia: in qualunque circostanza, sia nell'ipotesi di Voutiras e Sismanidis sia in quella di Psoma, Perdicca doveva avere un forte interesse nel garantire l'osservanza dell'amnistia e degli altri provvedimenti a Dikaia. La scelta, più o meno forzosa, del re macedone come testimone e garante dell'accordo di pacificazione doveva essere necessariamente finalizzata a favorire la fazione a lui più vicina. Benjamin Gray prende in considerazione anche l'ipotesi di un conflitto puramente interno, in cui Perdicca doveva essere stato totalmente disinteressato e *super partes*¹³⁵, ma in questa sede si tende a escluderla: è più probabile che la *stasis* sia da connettere agli eventi di politica internazionale di quel periodo¹³⁶. A supporto di tale tesi si può postulare che, considerato il lasso di tempo ristretto in cui regnò Perdicca, costellato da eventi di portata internazionale estremamente rilevanti, difficilmente ci fu a Dikaia un'occasione completamente avulsa dagli avvenimenti di politica estera che generasse una lotta civile di proporzioni tali per cui il decreto della successiva riconciliazione ricevesse una doppia iscrizione su stele¹³⁷.

A questo proposito, sembrano maggiormente plausibili la datazione di Selene Psoma al 362/1 e la ricostruzione per cui la guerra civile coinvolse una fazione filoateniese, rappresentata da Demarco, e una filocalcidica, capeggiata da Senofonte; entrarono nelle fila di entrambe le parti i sostenitori della Macedonia, che inizialmente dovevano essere stati dalla parte di Atene. Considerando il cambio di bandiera della Macedonia, passata dalla parte di Anfipoli e della Lega Calcidica tra il 364/3 e il 363/2, è possibile pensare che non tutti i filomacedoni, turbati dall'improvviso cambiamento nelle simpatie di Perdicca III, avessero approvato la scelta politica del re. Questi mutamenti di alleanze generarono scompiglio e divisione nelle fazioni e condussero allo scoppio della *stasis*. A livello speculativo, si può immaginare che Daphnon e Cefisodoro, individuabili come i maggiori istigatori della lotta civile¹³⁸, potessero essere stati due personaggi filomacedoni e filoateniesi che, a motivo della loro insoddisfazione verso la nuova posizione politica di Perdicca, scatenarono una serie di disordini che ebbero

¹³⁵ GRAY 2013, 378.

¹³⁶ VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007, 263-267; PSOMA 2011, 481; SALVO 2012, 93.

¹³⁷ Alle ll. 5-7 si evince che il giuramento venne trascritto, forse su tavoletta, in tre templi cittadini e, su stele, nel tempio di Atena e nell'*agora*.

¹³⁸ DRISCOLL 2016, 130.

un peso cruciale nella conduzione della *stasis* e furono, di conseguenza, puniti severamente per il loro operato sedizioso e violento¹³⁹.

In definitiva, si può dire che l'amnistia di Dikaia, come del resto quella di Atene¹⁴⁰, ha tutte le carte in regola per essere un fallimento ideologico ma un successo politico. Gli elementi che avrebbero portato all'effettiva osservanza dell'amnistia sono, in questo caso, (1) l'imposizione del provvedimento da parte di un potere forte, la Macedonia; (2) la fissazione di pene di una certa gravità per i trasgressori; (3) l'adesione convinta dei cittadini. Questi fattori sono presenti anche ad Atene, ma a Dikaia, come si dirà di seguito, sembrano assumere un peso e uno spazio maggiori e risultano essere nettamente più cogenti.

A differenza di Pausania II ad Atene, Perdicca III sembrerebbe impegnarsi a far rispettare i giuramenti e le promesse; non si limita a imporli alla città per poi delegare la vigilanza sul loro adempimento agli stessi cittadini.

Le punizioni previste per i contravventori, come si è visto¹⁴¹, sono decisamente più pesanti rispetto a quelle in cui, per quello che si sa, incorrevano i cittadini ateniesi in caso di violazione dell'amnistia. L'amnistia, inoltre, potrebbe essersi estesa oltre i limiti temporali del periodo della *stasis* e aver compreso, di conseguenza, ulteriori pene per la sua inosservanza.

È da considerarsi più debole, invece, la tesi per cui i *Dikaiopolitai* stessi fossero maggiormente convinti della necessità di attenersi al giuramento rispetto agli Ateniesi¹⁴², considerando che il giuramento ateniese, per la

¹³⁹ Come rileva HATZOPOULOS in *BE* 2008, nr. 339, anche uno dei nomi che compaiono nel decreto IV, Argeo, è di origine macedone: questo personaggio poteva essere parimenti un filomacedone e filoateniese insoddisfatto dell'alleanza con la Lega Calcidica.

¹⁴⁰ KRENTZ 1982, 120. Di fatto, è indubbio che la lettera dell'amnistia ateniese non venne trasgredita, ma che a essere violato fu piuttosto lo 'spirito' del provvedimento. L'amnistia non fu affatto una cancellazione della memoria sulla guerra civile: ciò che venne interdetto furono solo le ripercussioni concrete a cui quel passato scomodo poteva dare adito, ovvero una pioggia di processi ai danni di un numero non trascurabile di cittadini ateniesi. La memoria in sé e per sé fu rievocata in plurime occasioni: nei processi, nelle εἴθυναί, nelle δοκιμασίαι. Al di là dei propositi programmatici, l'amnistia ateniese fu tutt'altro che un'amnesia: cfr. anche LORAUX 2006, 231.

¹⁴¹ Cfr. *supra*, §§ 2, 3.

¹⁴² Non è possibile escludere del tutto, in realtà, che anche nel caso di Dikaia vengano esposti vuoti principi dotati di valore puramente programmatico che, nella realtà dei fatti, i cittadini erano estremamente restii a rispettare.

maggior parte, non è noto¹⁴³. Resta il fatto che il testo dell'ὄρκος di Dikaia presenta un forte carattere di intransigenza e si configura come un vero e proprio dovere civico¹⁴⁴. Il giuramento di Dikaia, peraltro, sembra essere persino più forte del diritto pressoché intangibile della *hikesia*¹⁴⁵, a dimostrazione del fatto che l'amnistia doveva essere vista come un impegno inviolabile. Ciò può essere sostenuto in considerazione del fatto che la giustizia era, sul piano ideologico, un valore strutturale della città stessa che orientava anche la percezione comune dei cittadini in quanto tali. L'impegno a comportarsi giustamente nei confronti di tutti i cittadini equivale, né più né meno, alla risoluzione a essere un vero *Dikaiopolites*. Gray, in effetti, sottolinea a più riprese – pur non senza idealizzazioni – come la legalità e il rispetto delle procedure siano valori imprescindibili a Dikaia¹⁴⁶. Ciò appare evidente nel giuramento civico alle ll. 67-68 (πολιτεύσομαι ἐπίπασι δικαί<ω>ς καὶ δημοσίαι καὶ ἰδία), 80-83 (ἔν τε ταῖς δίκαις αἷς ἐδίκασεν ἢ πόλις ἐμμενέω) e soprattutto alle ll. 73-74 (καὶ ἄν τις μνησικακῆι, οὐκ ἀτῶι ἐπιτρέψω).

In ultima analisi, gli stessi elementi che consentirono il rispetto dell'amnistia ad Atene sono elevati, a Dikaia, all'ennesima potenza e si può, dunque, ragionevolmente supporre che anche i decreti di *SEG 57, 576*, salvo interventi esterni che ribaltarono la situazione politica interna, vennero effettivamente applicati.

Un altro punto estremamente rilevante è che il giuramento di Dikaia, come si è cercato di sottolineare a più riprese, ha un'indubbia valenza coercitiva, al pari di qualunque altro decreto del *dossier*¹⁴⁷, e prevede una condanna a morte con il benessere di Perdicca III in caso di contravvenzio-

¹⁴³ Del giuramento ateniese possediamo solo l'*incipit*: cfr. And. I.90.

¹⁴⁴ CHANIOTIS 2013, 65.

¹⁴⁵ Sulla *hikesia* in generale, cfr. "Hikesia" in *ThesCRA* III; in particolare, nel sottolineare l'importanza del contatto fisico nell'atto della supplica, si dice che "un forte valore di 'legame' è attribuito anche al mantenere tale contatto con l'altare di un dio, tanto che si può ricorrere a subdoli inganni o ricatti per convincere il supplice a interromperlo allontanandosi da esso" (196 s.).

¹⁴⁶ GRAY 2013; 2015, 46-57 *passim*; 2016, 63.

¹⁴⁷ In generale, una simile prospettiva sul giuramento è adottata da PLESCIA 1970, 72: "the oaths, ceasing to be merely rigid ritualistic formulae, grew into veritable legal charters". Sul caso specifico, invece, diametralmente opposta è la visione di DRISCOLL 2016, 143: "Oaths of reconciliation are not enough; what is needed are institutionalized contractual arrangements backed by such oaths".

ne aggravata dall'abbattimento della stele. A sostegno di tale asserzione, è da notare l'attenzione, perlomeno nella formulazione, a che il giuramento venisse innanzitutto *pronunciato* – viene prevista una punizione *ad hoc* per chi si rifiutava – e non tanto a che non lo si trasgredisse: il solo fatto di aver giurato vincola a rispettare i termini della riconciliazione. Un utile *comparandum* è costituito, a questo proposito, da IG I³ 40 (= RO 131), il decreto ateniese per Calcide, in cui si specifica che *ἠορκῶσαι δὲ πρεσβεία[ν] ἐλθῶσαν ἐχ Χαλκίδος μετὰ τῶν ἠορκωτῶν Ἀθηναίος καὶ ἀπογράφαι τὸς ὁμόσαντας, ἡόπος δ' ἄν [ὁ]μόσοσιν ἅπαντες, ἐπιμελόσθον ἡοι στ[ρ]ατηγοί* (ll. 16-20). A livello ideologico, in sostanza, coloro che intendevano contravvenire al giuramento e ai decreti evitavano innanzitutto di giurare, piuttosto che prestare giuramento e trasgredirlo in seconda battuta¹⁴⁸.

A un'analisi più attenta, si può desumere che il giuramento costituiva il fulcro, il punto di arrivo dell'iscrizione nel suo complesso. Il primo decreto rappresenta, infatti, una sorta di premessa in cui gli arbitri vengono incaricati di redigere i vari provvedimenti che seguono; il secondo sancisce che tutti i cittadini prestino il giuramento, precisa quali siano le pene irrogate ai refrattari nonché ai contravventori dello stesso e stabilisce le prerogative di Perdicca III nell'ambito del rispetto dell'accordo di riconciliazione; il terzo decreto, invece, prevede delle norme supplementari in relazione ad accuse pendenti, riferibili al periodo precedente alla *stasis*; il quarto, il quinto e il sesto decreto si configurano come delle misure *ad hominem* e non confliggono in alcun modo con il quadro generale; infine, il settimo provvedimento, ovverosia il giuramento, costituisce il vero e proprio atto di riconciliazione, rispetto al quale le altre disposizioni sono più che altro un corollario. Il giuramento, nel caso specifico, non costituisce una sintesi dei decreti, ma contiene disposizioni del tutto differenti, e il fatto che alcune di esse sono menzionate nei vari decreti trova una spiegazione puntuale a seconda delle circostanze, come è emerso più volte nel corso della presente trattazione. Tale considerazione va nella direzione della tesi per cui il terzo, il quarto, il quinto e il sesto decreto siano provvedimenti aggiuntivi approvati dalla *po-*

¹⁴⁸ Simili considerazioni si possono trarre dall'uso del giuramento in ambito processuale: esso, in quanto mezzo di prova, può essere richiesto da una delle due parti a quella avversaria che, in caso di rifiuto, otterrebbe un significativo svantaggio dal punto di vista retorico (cfr. HARRISON 1971, 150-153). Ciò che interessa osservare in questa sede è che il rifiuto di prestare giuramento doveva essere, in qualche misura, attuato anche in ambito giudiziario, probabilmente per scrupolo religioso, e poteva essere, dunque, preferibile all'atto opportunistico di giurare il falso.

lis senza l'intervento diretto degli arbitri¹⁴⁹. La menzione della condanna a morte in caso di violazione del giuramento o annullamento degli ὄρκοι καὶ τὰ πιστώματα tramite l'abbattimento della stele presuppone, ovviamente, il giuramento stesso come testo di riferimento per stabilire la fondatezza della trasgressione stessa; analogamente, il riferimento alla purificazione per gli esuli rientranti in patria presuppone la sussistenza di una purificazione collettiva effettuata precedentemente, quale è prescritta nel giuramento; la designazione di alcuni crimini precedenti alla *stasis* come ἀπόκλε(ι)τα presuppone, infine, il μὴ μνησικακεῖν come riferimento per i crimini commessi, invece, durante la *stasis*: in altri termini, i crimini ἀπόκλε(ι)τα del terzo decreto vanno ad aggiungersi alla mole di crimini che sono già egualmente non perseguibili in forza dell'amnistia. Il fatto stesso che per riferirsi al decreto nel suo complesso venga fatto uso dell'espressione ὁ ὄρκος καὶ τὰ πιστώματα, da identificarsi con il giuramento e le varie prescrizioni enumerate nei decreti¹⁵⁰, è indice di una possibile interpretazione in tal senso. A supporto della tesi è anche il fatto che più volte, nei vari decreti, si rimanda al giuramento come ragguglio ultimo: nella fattispecie, è il caso delle ll. 48-49, 51-52, 60-61.

Riferimenti bibliografici

- ACCAME 1941 = S. Accame, *La lega ateniese del sec. IV a.C.*, Roma, Signorelli 1941.
- AGAMBEN 2008 = G. Agamben, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Roma, Laterza 2008.
- AZOULAY 2019 = V. Azoulay, *Violente amnistie: la réconciliation athénienne de 403 av. J.-C.*, in "Annales: Histoire, Sciences Sociales" 74 (2019) 383-425.
- AZOULAY-ISMARD 2020 = V. Azoulay, P. Ismard, *Athènes 403. Une histoire chorale*, Paris, Flammarion 2020.
- BARON 2006 = C.A. Baron, *The Aristoteles Decree and the Expansion of the Second Athenian League*, in "Hesperia" 75 (2006) 379-395.
- BEARZOT 1997 = C. Bearzot, *Lisia e la tradizione su Teramene. Commento storico alle orazioni XII e XIII del corpus Lysiacum*, Milano, Vita e pensiero 1997.
- BERTI 2012 = M. Berti, *Diallagai e diallaktai: forme e strumenti della riconciliazione*

¹⁴⁹ Cfr. *supra*, §§ 3, 4.

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, § 2.

nelle testimonianze epigrafiche, in *Salvare le poleis, costruire la concordia, progettare la pace*, cur. S. Cataldi et al., Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2012, pp. 323-333.

- BIANCO 2007 = E. Bianco, *Lo stratego Timoteo torre di Atene*, Alessandria, Edizioni dell'Orso 2007.
- CARAWAN 2007 = E. Carawan, *Oath and Contract*, in *Horkos. The Oath in Greek Society*, cur. A.H. Sommerstein, J. Fletcher, Exeter, Bristol Phoenix Press 2007, 73-80.
- CARAWAN 2013 = E. Carawan, *The Athenian amnesty and reconstructing the law*, Oxford, Oxford University Press 2013.
- CATALDI 1983 = S. Cataldi, *Symbolai e relazioni tra le città greche nel 5. secolo a.C.*, Pisa, Scuola Normale Superiore 1983.
- CHANIOTIS 2013 = A. Chaniotis, *Normen stärker als Emotionen? Der kulturhistorische Kontext der griechischen Amnestie*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike*, cur. K. Harter-Uibopuu, F. Mitthof, Wien, Holzhausen 2013, 47-70.
- CLOCHÉ 1915 = P. Cloché, *La restauration démocratique à Athènes en 403 avant J.-C.*, Paris, Leroux 1915.
- COHEN 2006 = E.E. Cohen, *Consensual contracts at Athens*, in *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, cur. H.-A. Rupprecht, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2006, 73-84.
- CONNOR 1993 = W.R. Connor, *The Histor in History*, in *Nomodeiktes. Greek Studies in Honor of Martin Ostwald*, cur. R.M. Rosen, J. Farrell, Ann Arbor, The University of Michigan Press 1993, 3-15.
- DORJAHN 1946 = A.P. Dorjahn, *Political Forgiveness in Old Athens. The Amnesty of 403 B.C.*, Evanston, Northwestern University 1946.
- DÖSSEL 2003 = A. Dössel, *Die Beilegung innerstaatlicher Konflikte in den griechischen Poleis vom 5.-3. Jahrhundert v.Chr.*, Frankfurt am Main, Peter Lang 2003.
- DREHER 2013 = M. Dreher, *Die Herausbildung eines politischen Instruments: Die Amnestie bis zum Ende der klassischen Zeit*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike*, cur. K. Harter-Uibopuu, F. Mitthof, Wien, Holzhausen 2013, 71-94.
- DRISCOLL 2016 = E. Driscoll, *Stasis and Reconciliation: Politics and Law in Fourth-Century Greece*, in "Chiron" 46 (2016) 119-155.
- FILONIK 2013 = J. Filonik, *Athenian impiety trials: a reappraisal*, in "Dike" 16 (2013) 11-96.
- GAGARIN 2007 = M. Gagarin, *Litigants' Oaths in Athenian Law*, in *Horkos. The Oath in Greek Society*, cur. A.H. Sommerstein, J. Fletcher, Exeter, Bristol Phoenix Press 2007, 39-47.

- GAGLIARDI 2015 = L. Gagliardi, *Accordo e Contratto in Diritto Attico*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova. Tomo II*, cur. G. Gitti et al., Milano, Giuffrè 2015, 1511-1556.
- GALLAVOTTI 1975 = C. Gallavotti, *Empedocle. Poema fisico e lustrale*, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla Mondadori 1975.
- GARVIE 2009 = A.F. Garvie, *Aeschylus. Persae*, Oxford, Oxford University Press 2009.
- GIORDANO 1999 = M. Giordano, *La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e benedizioni nella Grecia arcaica*, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici internazionali 1999.
- GRAY 2013 = B. Gray, *Justice or harmony? Reconciliation after stasis in Dikaia and the fourth-century BC polis*, in “Revue des études anciennes” 115 (2013) 369-401.
- GRAY 2015 = B. Gray, *Stasis and stability. Exile, the polis, and political thought, c. 404-146 BC*, New York, Oxford University Press 2015.
- GRAY 2016 = B. Gray, *Civil War and Civic Reconciliation in a Small Greek Polis: Two Acts of the Same Drama?*, in *Civil War in Ancient Greece and Rome*, cur. H. Börm et al., Stuttgart, Steiner 2016.
- GRISANZIO 2021 = E. Grisanzio, *Un mito di rifondazione. L’ “amnistia” ateniese del 403 a.C.*, Bologna, il Mulino 2021.
- HARDING 1988 = P. Harding, *King Pausanias and the Restoration of Democracy at Athens*, in “Hermes” 116 (1988) 186-193.
- HARRIS 2013 = E.M. Harris, *The Plaint in Athenian Law and Legal Procedure*, in *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*, cur. M. Faraguna, Trieste, Edizioni Università di Trieste 2013, 143-162.
- HARRIS 2015 = E.M. Harris, *Suits for Homicide at Ath. Pol. 39.5*, in C.J. Joyce, *Oaths (ὄρκοι), Covenants (συνθήκαι) and Laws (νόμοι) in the Athenian Reconciliation Agreement of 403 BC*, in “Antichthon” 49 (2015) 45-49.
- HARRISON 1971 = A.R.W. Harrison, *The law of Athens. 2: Procedure*, Oxford, Clarendon Press 1971.
- HESKEL 1997 = J. Heskell, *The North Aegean Wars, 371-360 B.C.*, Stuttgart, Steiner 1997.
- JOYCE 2008 = C.J. Joyce, *The Athenian amnesty and scrutiny of 403*, in “The Classical Quarterly” 58 (2008) 507-518.
- JOYCE 2014 = C.J. Joyce, *Μὴ μνησικακεῖν and ‘all the laws’ (Andocides, On the Mysteries 81-2): A Reply to E. Carawan*, in “Antichthon” 48 (2014) 37-54.
- JOYCE 2015 = C.J. Joyce, *Oaths (ὄρκοι), Covenants (συνθήκαι) and Laws (νόμοι) in the Athenian Reconciliation Agreement of 403 BC*, in “Antichthon” 49 (2015) 24-49.
- KNOEPFLER 1989 = D. Knoepfler, *Le calendrier des Chalcidiens de Thrace*.

- Essai de mise au point sur la liste et l'ordre des mois eubéens*, in “Journal des Savants” (1989) 23-59.
- KRENTZ 1982 = P. Krentz, *The Thirty at Athens*, Ithaca, Cornell University Press 1982.
- LANNI 2018 = A. Lanni, *The role of the complaint (graphe / enklema) in the Athenian legal system*, in *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, cur. G. Thür *et al.*, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2018, 185-202.
- LEÃO-RHODES 2015 = D.F. Leão, P.J. Rhodes, *The Laws of Solon*, London, I.B. Tauris 2015.
- LOENING 1987 = T.C. Loening, *The reconciliation agreement of 403-402 B.C. in Athens. Its content and application*, Stuttgart, Steiner 1987.
- LORAUX 2006 = N. Loraux, *La città divisa. L'oblio nella memoria di Atene*, Vicenza, Neri Pozza Editore 2006 (trad. it. S. Marchesoni; ed. originale: *La cité divisée. L'oubli dans la mémoire d'Athènes*, Paris, Payot & Rivages 1997).
- MACDOWELL 1962 = D.M. MacDowell, *Andokides. On the mysteries*, Oxford, Clarendon Press 1962.
- MEDDA 1991 = E. Medda, *Lisia. Orazioni. I*, Milano, BUR 1991.
- MIRHADY 1991 = D.C. Mirhady, *The Oath-Challenge in Athens*, in “The Classical Quarterly” 41 (1991) 78-83.
- NATALICCHIO 1997 = A. Natalicchio, «Μὴ μνησικακεῖν»: *l'amnistia*, in *I Greci. Storia, cultura, arte, società. 2: Una storia greca. II: Definizione*, cur. S. Settis, Torino, Einaudi 1997, 1305-1322.
- NIPPEL 1997 = W. Nippel, *Bürgerkrieg und Amnestie: Athen 411-403*, in *Amnestie oder die Politik der Erinnerung in der Demokratie*, cur. A. Margalit, G. Smith, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1997, 103-119.
- PEELS 2016 = S. Peels, Hosios. *A Semantic Study of Greek Piety*, Leiden, Brill 2016.
- PIOVAN 2011 = D. Piovan, *Memoria e oblio della guerra civile. Strategie giudiziarie e racconto del passato in Lisia*, Pisa, ETS 2011.
- PLESCIA 1970 = J. Plescia, *The Oath and Perjury in Ancient Greece*, Tallahassee, Florida state university press 1970.
- PSOMA 2011 = S. Psoma, *Dikaia, colonie d'Érétrie en Chalcidique: entre Perdikkas III de Macédoine et la Ligue Chalcidienne*, in *Philologos Dionysios. Mélanges offerts au professeur Denis Knoepfler*, cur. N. Badoud, Genève, Droz 2011, 479-489.
- RUBINSTEIN 2007 = L. Rubinstein, “Arai” in *Greek laws in the Classical and Hellenistic periods: deterrence or concession to tradition?*, in *Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, cur. E. Cantarella, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2007, 269-286.

- RUBINSTEIN 2018 = L. Rubinstein, *The Athenian amnesty of 403/2 and the «forgotten» amnesty of 405/4*, in *Colloquia Attica: neuere Forschungen zur Archaik, zum athenischen Recht und zur Magie*, cur. W. Riess, Stuttgart, Steiner 2018, 123-144.
- SALVO 2012 = I. Salvo, *Ristabilimento della pace civica e riti di purificazione a Dikaia*, in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia” 4 (2012) 89-102.
- SCHEIBELREITER 2010 = P. Scheibelreiter, „... Apotisato ten paratheken diplen kata ton ton parathekon nomon.“ *Zum sogenannten „Nomos ton parathekon“ und seinen Wurzeln im griechischen Recht*, in *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, cur. G. Thür, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2010, 349-376.
- SCHEIBELREITER 2013 = P. Scheibelreiter, *Atheniensium vetus exemplum: Zum Paradigma einer antiken Amnestie*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike*, cur. K. Harter-Uibopuu, F. Mitthof, Wien, Holzhausen 2013, 95-126.
- SCHEIBELREITER 2018 = P. Scheibelreiter, *Nomos, enklema und factum*, in *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, cur. G. Thür et al., Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2018, 211-249.
- SCHEID-TISSINIER 1994 = É. Scheid-Tissinier, *À propos du rôle et de la fonction de l'ἴστωρ*, in “Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Ancienne” 68 (1994), 187-208.
- SHEAR 2011 = J.L. Shear, *Polis and revolution. Responding to oligarchy in classical Athens*, Cambridge, Cambridge University Press 2011.
- SOMMERSTEIN-TORRANCE 2014 = A.H. Sommerstein, I.C. Torrance, *Oaths and Swearing in Ancient Greece*, Berlin, De Gruyter 2014.
- SORDI 1997 = M. Sordi, *La fortuna dell'amnistia del 403*, in *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, cur. M. Sordi, Milano, Vita e Pensiero 1997, 79-90.
- USTERI 1903 = P. Usteri, *Ächtung und Verbannung im griechischen Recht*, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1903.
- VIANO 2021 = C. Viano, *Aristotele. Retorica*, Bari, Laterza 2021.
- VOUTIRAS 2008 = E. Voutiras, *La réconciliation des Dikaiopolites: une nouvelle inscription de Dikaia de Thrace, colonie d'Érétrie*, in “Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 152 (2008) 781-792.
- VOUTIRAS-SISMANIDIS 2007 = E. Voutiras, K. Sismanidis, *Δικαιοπολιτών συναλλαγαι. Μια νέα επιγραφή από τη Δίκαια, αποικία της Ερέτριας*, in *Η Μακεδονία από την Εποχή του Σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β'. Ανακοινώσεις κατά το Έβδομο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 14-18 Οκτωβρίου 2002*, Thessaloniki, Idryma Meleton Chersonisou tou Aimou 2007, 253-274.
- WEST 2003 = S.R. West, ΟΡΚΟΥ ΠΑΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ: *The Aftermath of Plataean Perjury*, in “The Classical Quarterly” 53 (2003) 438-447.